

DE
SE
CON

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 135° — Numero 14

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 marzo 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 95. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano, rese necessarie da riforme generali degli organici e delle carriere - Procedimento di formazione - divergenza sostanziale tra il testo definitivo del decreto legislativo, contenente le norme di attuazione, secondo il quale alle suddette modifiche si provvede con provvedimenti delle amministrazioni centrali sentito il «parere» del consiglio di amministrazione locale, ed il testo approvato in precedenza dalla commissione paritetica, nel quale si richiedeva invece al riguardo una «previa intesa» - Violazione del precetto statutario per cui la commissione paritetica avrebbe dovuto essere nuovamente interpellata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

(D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291, art. 2).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 107 e 89; accordo italo-austriaco di chiusura della controversia sul c.d. «pacchetto»)

Pag. 9

N. 96. Sentenza 10-24 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi - Esclusione con legge regionale, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prescritta dalla normativa statale - Inosservanza di principi espressi da legge volta a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, art. 5, primo comma, lett. e), e 30, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 5 e 29 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65].

(Cost., artt. 3, 25, 116 e 117)

12

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 marzo 1994 (della regione Emilia-Romagna).

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Attribuzione alle regioni del compito di realizzare opere portuali e gestionali senza statuizione in favore delle regioni stesse di alcuna entrata corrispondente - Attribuzione al Ministro dei trasporti del potere di determinare con proprio decreto, anche inaudite le regioni, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche di porti meramente turistici o di pesca e di individuare gli scali propri di ogni categoria - Sottoposizione degli interventi da attuarsi dalle regioni a direttive di coordinamento del Ministro stesso - Esclusione di qualsiasi competenza regionale per la concessione di aree e banchine - Previsione del versamento allo Stato del cinquanta per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione nonché della competenza regionale in materia di turismo e pesca.

[Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4, quarto comma; 5, sesto, ottavo e undicesimo comma; 13, primo comma, lettere a) e d); 18 e 28].

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 81)

Pag. 17

27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 marzo 1994 (della regione Lombardia).

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Previsione che nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quella del Ministero dell'ambiente, determinino la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione e che il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal commissario degli usi civici, sia fatto valere sull'indennità di espropriazione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste e di usi civici - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 511/1988, 511/1991 e 221/1992.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 27, art. 12, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 42, 97, 115, 117 e 118)

» 20

N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994 (della regione Abruzzo).

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Previsione che nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quella del Ministero dell'ambiente, determinino la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione e che il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal commissario degli usi civici, sia fatto valere sull'indennità di espropriazione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste e di usi civici.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 27, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 25

N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994 (della regione Sicilia).

Regione Sicilia - Pesca - Previsione di un premio di fermo temporaneo e di contributi alle imprese esercenti la pesca nonché ai componenti degli equipaggi danneggiati dal divieto di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nella zona di mare tra Capo Zafferano e Capo Calavà, imposto in via sperimentale per centocinquanta giorni a decorrere dal 4 maggio 1992 con decreti nn. 16 del 19 marzo 1992 e 50 del 28 aprile 1992 dell'assessore regionale *pro-tempore* alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca - Lamentata utilizzazione di una legge-provvedimento retroattiva per sanare l'illegittimità dei suddetti decreti assessoriali e prevenire e/o paralizzare l'eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, avviato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione - Conseguente interferenza nell'attività giurisdizionale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 4 marzo 1994, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 97 e 103; statuto regione Sicilia, art. 12)

» 26

N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994 (della regione Sicilia).

Regione Sicilia - Impiego regionale - Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie concorsuali (per i concorsi già espletati alla data del 13 febbraio 1993) relative agli enti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e alla regione (rispettivamente a trentasei e a quarantotto mesi) ed utilizzazione delle stesse per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati - Erogazione, da parte dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di retribuzioni per il personale a tempo indeterminato degli enti che, a seguito della mancata inclusione nel piano formativo annuale approvato ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, oppure a seguito della revoca del finanziamento dei corsi o a causa di contenzioso economico contabile pendente o per qualsiasi altra causa siano comunque nella impossibilità di assicurare la prosecuzione della relativa attività - Conferimento alle commissioni regionali per l'impiego del potere di determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali, procedure diverse da quelle a regime per l'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento - Lamentata violazione del principio di uguaglianza per trattamenti differenziati di situazioni omogenee senza adeguata causa giustificatrice, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché, solo relativamente all'ultima disposizione di legge sopra menzionata, di copertura finanziaria.

(Delibera legislativa regione Sicilia 4 marzo 1994, artt. 1, 2, 6 e 7).

(Cost., artt. 3, 97 e 81)

» 29

N. 154. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Venezia del 20 gennaio 1993.

Pena - Poteri del giudice nell'applicazione della pena - Adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo e possibilità di rateizzazione - Obbligo del giudice di seguire le modalità di rateizzazione previste - Conseguente impossibilità di far luogo ad una maggiore rateizzazione, in ragione delle comprovate ed effettive possibilità economiche del condannato, per evitare la conversione della pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento fra condannati.

(C.P., art. 133-ter).

(Cost., art. 3)

» 36

155. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria del 12 maggio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53)

Pag. 37

N. 156. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria del 12 maggio 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53)

39

N. 157. Ordinanza del pretore di Urbino del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche per il diverso trattamento dei pensionati cui è stato già riconosciuto con efficacia di giudicato il diritto alla «cristallizzazione» del trattamento già integrato al minimo e non più integrabile ed i pensionati per i quali è ancora pendente il giudizio per i quali detto diritto è escluso - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 31 e 173 del 1986, 184/1988, 494 e 495 del 1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 40

158. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 16 dicembre 1993.

Contenzioso tributario - Imposta sugli spettacoli - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 39).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 41

N. 159. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 16 dicembre 1993.

Contenzioso tributario - Imposta sugli spettacoli - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 39).

(Cost., artt. 24 e 113)

Pag. 41

N. 160. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 14 dicembre 1993.

Reati militari - Rivolta - Fattispecie incriminatrice: rifiuto di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine, abbandonandosi ad «eccessi» - Ritenuta indeterminatazza del concetto di «eccessi» suscettibile di diverse interpretazioni - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio della tassatività delle fattispecie penali.

(C.P.M.P., art. 174, primo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 44

N. 161. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 21 dicembre 1993.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Ignoranza della normativa (art. 543 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133) che costituisce il dovere di presentazione per il solo fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi - Conseguente inecusabilità dell'errore in cui può incorrere il chiamato che (come nella specie) ritenga invece necessaria la notificazione della cartolina di precepto - Irragionevolezza, con incidenza sul principio della personalità della responsabilità penale, tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) ha mitigato il principio di cui all'art. 5 del c.p.).

(C.P.M.P., art. 39, in relazione a codice penale, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 47

N. 162. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 49

N. 163. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 51

N. 164. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del
c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento
con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

Pag. 51

N. 165. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del
c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento
con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 52

N. 166. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del
c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento
con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 53

N. 167. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del
c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento
con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale -
Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 53

N. 168. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del
c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento
con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale -
Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 56

N. 169. Ordinanza del tribunale di Venezia del 24 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

Pag. 57

N. 170. Ordinanza del tribunale di Venezia del 24 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 59

N. 171. Ordinanza del tribunale di Venezia del 24 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

59

N. 172. Ordinanza del tribunale di Venezia del 24 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie
- Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6)

» 60

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 95

Sentenza 10-24 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano, rese necessarie da riforme generali degli organici e delle carriere - Procedimento di formazione - divergenza sostanziale tra il testo definitivo del decreto legislativo, contenente le norme di attuazione, secondo il quale alle suddette modifiche si provvede con provvedimenti delle amministrazioni centrali sentito il «parere» del consiglio di amministrazione locale, ed il testo approvato in precedenza dalla commissione paritetica, nel quale si richiedeva invece al riguardo una «previa intesa» - Violazione del peccato statutario per cui la commissione paritetica avrebbe dovuto essere nuovamente interpellata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

(D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291, art. 2).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 107 e 89; accordo italo-austriaco di chiusura della controversia sul c.d. «pacchetto»).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renzo GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano» promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 7 settembre 1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Pannunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avv. dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 7 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano) per violazione degli artt. 107 e 89 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonché dell'accordo italo-austriaco dell'aprile 1992, relativo alla chiusura della controversia sul c.d. «pacchetto».

La ricorrente espone che in data 19 febbraio 1993 la speciale Commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 107, secondo comma, dello Statuto regionale per esprimere il parere sulle norme di attuazione dello stesso Statuto relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, aveva approvato una proposta di modifica

dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). Il testo approvato dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 1993 prevedeva che alle modifiche delle tabelle relative agli organici del personale degli uffici statali situati nella Provincia di Bolzano dovessero provvedere le amministrazioni centrali competenti «previa intesa» con il Consiglio d'amministrazione del personale dei ruoli locali di cui all'art. 22 del citato d.P.R. n. 752 del 1976.

In difformità dalla proposta della Commissione il decreto legislativo successivamente emanato, impugnato nel presente giudizio, ha, invece, stabilito che alle suddette modifiche si provveda «sentito» il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752 del 1976.

A giudizio della ricorrente, poiché la sostituzione della «previa intesa» con il «parere» costituisce una modifica non meramente formale ma sostanziale, l'adozione della norma così riformulata avrebbe dovuto essere preceduta — secondo quanto indicato dalla sentenza di questa Corte n. 37 del 1989 — da un nuovo esame da parte della stessa Commissione paritetica.

La mancata sottoposizione del nuovo testo al parere della Commissione avrebbe, pertanto, determinato, secondo la Provincia, una violazione del procedimento stabilito dall'art. 107 dello Statuto regionale.

In secondo luogo, lo stesso art. 107 risulterebbe violato anche sotto un profilo sostanziale, per avere la norma impugnata derogato alla procedura stabilita per la modifica delle norme di attuazione, nonostante che le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 costituiscono parte integrante di tali norme.

Infine, risulterebbe violato l'accordo italo-austriaco dell'aprile 1992, conclusivo della controversia sul c.d. «pacchetto», ispirato al principio della ricerca del consenso politico tra i poteri centrali e le popolazioni interessate per ogni modifica normativa che si renda necessaria.

2. — Si è costituito in giudizio il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

La difesa dello Stato premette che la proposta di norma di attuazione approvata dalla Commissione il 19 marzo 1993 non era stata presentata dal Governo, ma elaborata autonomamente dalla Commissione stessa, mentre al momento dell'esame di tale proposta da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta del 25 giugno 1993, il Presidente della Provincia, presente alla riunione, non aveva sollevato alcuna obiezione.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura dello Stato, non sussisterebbe un interesse diretto della Provincia in ordine al fatto che un organo statale subordinato, quale il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752 del 1976, debba essere sentito con parere vincolante (espresso attraverso l'intesa) dalla amministrazione centrale.

Inoltre, il Governo poteva pur sempre decidere in maniera difforme dal deliberato della Commissione, purché quest'ultima fosse stata interpellata sul problema oggetto della modifica.

Nel merito della modifica adottata, l'Avvocatura dello Stato afferma che la stessa risulta coerente con il principio fondamentale di gerarchia degli uffici che regola l'intera struttura del pubblico impiego.

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha presentato una memoria nella quale viene innanzitutto evidenziato che la modifica al testo approvato dalla Commissione paritetica è stata effettuata in sede di coordinamento tecnico da parte del dipartimento Affari regionali prima della sottoposizione del testo stesso al Consiglio dei ministri, che ha pertanto esaminato e approvato un testo diverso da quello elaborato dalla Commissione paritetica.

La Provincia ribadisce anche che la modifica in questione, lungi dal costituire un mero aggiustamento tecnico-formale, rappresenta una innovazione sostanziale del contenuto della proposta e, come tale, avrebbe dovuto essere sottoposta al parere della Commissione paritetica, secondo quanto affermato nella già richiamata sentenza n. 37 del 1989.

In ordine alla sussistenza di un interesse diretto della Provincia, la ricorrente afferma che il Consiglio di amministrazione del personale, pur configurandosi come organo statale, viene a realizzarsi nella sua composizione il principio della tutela delle minoranze linguistiche, con la conseguenza che la modificazione del ruolo di tale organo nel procedimento di revisione delle tabelle — quale risulta dalla sostituzione dell'intesa con un semplice parere — sarebbe tale da incidere direttamente sul sistema di garanzia delle minoranze linguistiche, legittimando conseguentemente la Provincia a ricorrere avverso detto lesione.

Infine, la Provincia insiste nel rilevare che la norma censurata determinerebbe anche una violazione sostanziale dell'art. 107 dello Statuto, stante il fatto che le tabelle in questione costituiscono parte integrante delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 752 del 1976 in materia di proporzionale, e che, quindi, la loro modifica non potrebbe essere disciplinata secondo modalità difformi da quelle statutariamente previste a garanzia della speciale autonomia provinciale.

4. — Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria nella quale si sottolinea la diversità tra la fattispecie giudicata dalla Corte con la sent. n. 37 del 1989, attinente al riparto di competenze tra Stato e autonomie locali, e quella in esame, relativa a variazioni di piante organiche interne all'amministrazione statale. Pertanto, l'innovazione introdotta con la norma impugnata non potrebbe essere considerata come violazione del precetto statutario, tanto più che la norma approvata prevede che delle modifiche alle tabelle organiche sia data preventiva notizia alla Giunta provinciale.

Considerato in diritto

1. — Il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 ha formulato le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di riserva proporzionale tra i diversi gruppi linguistici negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano, istituendo, al primo comma dell'art. 8, i ruoli locali del personale civile statale secondo le tabelle allegate allo stesso decreto. L'art. 26, secondo comma, di tale decreto ha inoltre stabilito che «alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107» dello Statuto speciale e cioè mediante decreti legislativi adottati dal Governo previo parere della speciale Commissione paritetica istituita, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 107, ai fini della formulazione delle norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano.

In sede di revisione delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 752 del 1976 — revisione, tra l'altro, determinata anche dall'esigenza di rendere più snella la procedura relativa alla modifica delle tabelle dei ruoli locali del personale statale — la Commissione paritetica, nella seduta del 19 febbraio 1993, approvava una modifica del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 752 così formulata: «alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle qualifiche funzionali, si provvede con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti previa intesa con il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto, previa informazione della Provincia». Con il richiamo al meccanismo dell'«intesa» la Commissione paritetica mirava chiaramente a rafforzare, nel procedimento di modifica delle tabelle, la posizione del Consiglio di amministrazione locale, composto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 752, oltre che dal Commissario del Governo e da cinque dirigenti dello Stato, anche da quattro rappresentanti del personale «eletti per una metà dagli appartenenti del gruppo linguistico tedesco».

Ma il Consiglio dei ministri, nella seduta del 25 giugno 1993, su proposta del Ministro per gli affari regionali, approvava la modifica all'art. 26 in un testo diverso da quello adottato dalla Commissione paritetica, dove la «previa intesa» risultava sostituita con il semplice «parere» del Consiglio di amministrazione locale.

La norma così adottata — che ha assunto la sua veste formale nell'art. 2 del d.P.R. 6 luglio 1993, n. 291 — è stata, con il ricorso in esame, impugnata dalla Provincia di Bolzano in relazione ai seguenti profili: *a)* violazione dell'art. 107 dello Statuto speciale per vizio procedurale, dal momento che la Commissione paritetica non ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in ordine ad una modifica sostanziale apportata dal Governo al testo in precedenza approvato dalla stessa Commissione; *b)* ulteriore violazione dell'art. 107 dello Statuto speciale conseguente al fatto che le tabelle del personale degli uffici statali situati nella Provincia, in quanto parti integranti delle relative norme di attuazione, non potrebbero essere modificate altro che attraverso la procedura speciale prevista da tale norma statutaria; *c)* violazione dell'accordo italo-austriaco dell'aprile 1992, concernente la chiusura della controversia sul c.d. «pacchetto», dal momento che lo Stato ha modificato una norma di attuazione dello Statuto senza il consenso della popolazione interessata ed in contrasto con quanto espresso dalla Commissione paritetica.

2. — La questione è fondata con riferimento al primo profilo enunciato nel ricorso.

Questa Corte, con la sentenza n. 37 del 1989 — richiamata dalla ricorrente — ha già avuto modo di precisare che la Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui all'art. 107 dello Statuto speciale, per quanto investita di un potere consultivo obbligatorio ma non vincolante, «deve essere posta in grado di esaminare ed esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si appresta definitivamente ad adottare ai fini dell'attuazione della disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, se non conduce a escludere che il Governo possa apportare, dopo il parere della Commissione, varianti di carattere formale al testo dei decreti, impedisce invece allo stesso modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina su cui la Commissione abbia già avuto modo di manifestare il proprio parere, tanto più ove tali modificazioni vengano a incidere... sul piano della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato ed i soggetti di autonomia».

I principi ora richiamati si attagliano anche al caso in esame, dal momento che la modifica apportata dal Governo in sede di approvazione finale del testo che aveva formato oggetto del parere della Commissione risulta, con piena evidenza, di carattere sostanziale, essendo stata trasformata in un «parere» la «previa intesa» richiamata nella norma approvata dalla Commissione e destinata a rafforzare il ruolo del Consiglio di amministrazione locale, composto anche da rappresentanti del personale eletti dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

D'altro canto, non può valere il rilievo — prospettato dalla difesa dello Stato — che l'eliminazione dell'«intesa» dalla norma in questione, in quanto attinente a rapporti operanti all'interno dell'amministrazione statale, non sarebbe tale da incidere in una competenza della Provincia, così da giustificare l'interesse al ricorso da parte della stessa. Nella specie, infatti, la lesione della competenza provinciale e l'interesse al ricorso non derivano tanto dal contenuto della norma denunciata (che ha perso, tra l'altro, il suo originario valore garantista in conseguenza degli effetti determinati sulla composizione del Consiglio di amministrazione locale dalla riforma del pubblico impiego introdotta con il decreto legislativo n. 29 del 1993), quanto dal modo come la norma è stata approvata, in violazione del procedimento posto a garanzia del ruolo e delle funzioni spettanti, ai sensi dell'art. 107 dello Statuto speciale, alla Commissione paritetica per le norme di attuazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al denunciato vizio procedurale, risultando, di conseguenza, assorbiti gli altri motivi di censura dedotti dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0345

N. 96

Sentenza 10-24 marzo 1994 -

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi - Esclusione con legge regionale, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prescritta dalla normativa statale - Inosservanza di principi espressi da legge volta a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 5, primo comma, lett. e), e 30, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 5 e 29 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65].

(Cost., artt. 3, 25, 116 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera *e*), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 agosto 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a carico di Luisa Pullé ed altri, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1^o ottobre 1992 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Pietro Baccelin, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Luisa Pullé ed altri — sottoposti ad indagini per il reato previsto e punito dagli artt. 110 del codice penale e 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato senza autorizzazione trasporti di rifiuti speciali prodotti da terzi — il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza emessa il 6 agosto 1992, accogliendo un'istanza del pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera *e*), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi).

Il giudice rimettente ritiene che il combinato disposto delle norme denunciate, prevedendo la necessità dell'autorizzazione soltanto per effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani per conto terzi, non richiede alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi, per compiere il quale è sufficiente che il trasportatore sia provvisto di una bolla di accompagnamento che indichi per ciascun trasporto l'origine, la destinazione, la qualità e la quantità dei rifiuti speciali trasportati.

Ad avviso del giudice rimettente le disposizioni legislative statali poste dal d.P.R. n. 915 del 1982 richiedono l'autorizzazione per ogni fase di smaltimento dei rifiuti speciali, compreso il trasporto per conto terzi, assoggettando a sanzione penale le attività non autorizzate. Le norme del d.P.R. n. 915 del 1982, adottate in attuazione di direttive comunitarie, esprimerebbero, secondo l'orientamento già manifestato dalla Corte (sentenza n. 306 del 1992), principi fondamentali, delineando gli obiettivi essenziali ed i limiti di operatività della disciplina dello smaltimento dei rifiuti, per evitare il rischio di inquinamento e di degrado dell'ambiente.

Le norme regionali denunciate, difformi dai principi del d.P.R. n. 915 del 1982, sarebbero in contrasto con l'art. 116 della Costituzione, perché la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti, ma può soltanto integrare ed attuare la legge statale.

Le stesse norme violerebbero anche l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché interferirebbero nella riserva di legge statale in materia penale, rendendo lecita nella Regione una condotta altrimenti penalmente sanzionata. Inoltre vi sarebbe un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto i trasportatori che operano in Friuli-Venezia Giulia sarebbero irragionevolmente favoriti rispetto a coloro che svolgono la medesima attività nel resto del territorio nazionale.

Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale affermando che essa incide sul provvedimento di archiviazione, che dovrebbe essere disposto per la non punibilità degli indagati in mancanza dell'elemento psicologico del reato, se le norme regionali denunciate sono dichiarate costituzionalmente illegittime. Altrimenti l'archiviazione dovrebbe essere disposta perché il fatto non costituisce reato.

2. — Anche il Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 nel corso di un processo penale a carico di Pietro Baeclin, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 per avere raccolto e trasportato rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera *e*), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987 (come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale n. 65 del 1988), deducendo un contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione. Le norme regionali denunciate, restringendo, rispetto a quanto prevede il legislatore statale, l'ambito delle attività che, nelle fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, richiedono l'autorizzazione, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme penali e sarebbero in contrasto con i principi posti dalla legge statale.

3. — Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 678 del 1992 ed I del 1993, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, prima serie speciale, rispettivamente nel n. 44 del 21 ottobre 1992 e nel n. 3 del 20 gennaio 1993.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte riguardano le disposizioni dettate dagli artt. 5, primo comma, lettera *e*), numero 2, e 30 della legge Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, nella parte in cui non comprendono il trasporto di rifiuti speciali per conto terzi tra le attività che devono essere autorizzate, prescrivendo esclusivamente che i privati i quali effettuano tale operazione siano provvisti, in occasione di ogni trasporto, di una bolla di accompagnamento che indichi l'origine, la destinazione, la qualità e la quantità dei rifiuti trasportati.

I giudici rimettenti ritengono che la disciplina regionale sia in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che prevede la necessità dell'autorizzazione, di competenza regionale, per effettuare lo smaltimento dei rifiuti, comprendendo in questa attività anche la fase della raccolta e del trasporto. Vi sarebbe anche una illegittima interferenza nella riserva di legge statale in materia penale ed un ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori di rifiuti speciali che operano nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto a coloro che svolgono la medesima attività nel resto del territorio nazionale. Viene pertanto prospettato il contrasto con gli artt. 116 e 117 nonché con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2. — I giudizi, concernendo le medesime disposizioni di legge e prospettando questioni identiche, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni sono fondate.

Il d.P.R. n. 915 del 1982, adottato in forza della delega concessa al Governo con la legge 9 febbraio 1982, n. 42 per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea relative ai rifiuti ed al loro smaltimento (n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319), attribuisce alla competenza delle regioni «l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali prodotti da terzi» [art. 6, lettera *d*)].

Per individuare la latitudine delle attività soggette ad autorizzazione, alle quali questa disposizione fa riferimento, occorre considerare l'art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica che, stabilendo i principi generali della materia, comprende nello smaltimento dei rifiuti anche la fase del trasporto.

In questo stesso senso, del resto, muoveva la direttiva comunitaria 15 luglio 1975 (n. 75/442), includendo nello «smaltimento» tanto la raccolta, la cernita, il trattamento l'ammasso e il deposito, quanto il trasporto dei rifiuti. La stessa direttiva stabiliva che le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti per conto terzi fossero soggette alla vigilanza dell'autorità competente secondo le regole nazionali, incaricata di autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento (art. 10).

La disciplina dettata dalle disposizioni della legge regionale sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale è diversa. Queste disposizioni prevedono che la regione autorizzi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani, effettuati da privati per conto terzi. Non comprendono — all'art. 5, primo comma, lettera *e*), numero 2, della legge n. 30 del 1987, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 65 del 1988 — tra le attività da autorizzare il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, per il quale l'art. 30 della stessa legge richiede che in occasione di ogni trasporto sia predisposta un'apposita bolla di accompagnamento.

Questa disciplina contrasta con i principi espressi dalla legislazione statale, che vuole soggetta ad autorizzazione ogni fase dello smaltimento, compreso il trasporto, con l'evidente finalità di consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti; anche mediante la preventiva individuazione dei soggetti che provvedono ad una o a più fasi dell'attività di smaltimento, in modo da verificare, tra l'altro, l'idoneità tecnica di chi opera nel settore.

Il sistema delineato dal legislatore statale per il trasporto di rifiuti speciali per conto terzi, effettuato da chi non sia già autorizzato per compiere altre fasi dello smaltimento, implica il controllo preventivo dei soggetti rispetto allo svolgimento del trasporto. Il controllo può avvenire mediante l'autorizzazione prevista dall'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, o con l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi (art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361). A questa impostazione si conforma la disciplina attuativa, che comprende sempre nell'attività di smaltimento la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, anche se non tossici e nocivi (art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324).

La necessità di autorizzazione per le attività di smaltimento dei rifiuti, incluso il trasporto di rifiuti speciali per conto terzi, è posta dal legislatore statale come principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi. Questa disciplina opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia e concorre a delineare gli obiettivi essenziali della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti (sentenze n. 306 del 1992 e n. 192 del 1987).

Gli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, nella parte in cui non includono il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali tra le attività soggette ad autorizzazione regionale, si discostano dai principi fondamentali della legislazione statale e contrastano quindi con l'art. 116 della Costituzione. Con riferimento a tale parametro di giudizio ne deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad autorizzazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 marzo 1994
(della regione Emilia-Romagna)*

Porti e spiagge - Riordino della legislazione in materia portuale - Attribuzione alle regioni del compito di realizzare opere portuali e gestionali senza statuizione in favore delle regioni stesse di alcuna entrata corrispondente - Attribuzione al Ministro dei trasporti del potere di determinare con proprio decreto, anche inaudite le regioni, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche di porti meramente turistici o di pesca e di individuare gli scali propri di ogni categoria - Sottoposizione degli interventi da attuarsi dalle regioni a direttive di coordinamento del Ministro stesso - Esclusione di qualsiasi competenza regionale per la concessione di aree e banchine - Previsione del versamento allo Stato del cinquanta per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione nonché della competenza regionale in materia di turismo e pesca.

[Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4, quarto comma; 5, sesto, ottavo e undicesimo comma; 13, primo comma, lettere a) e d); 18 e 28].

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 81).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 499 del 1° marzo 1994, rappresentata e difesa, come da mandato rogato dal notaio dott. Federico Stame del Collegio notarile di Bologna il 4 marzo 1994, rep. n. 36.119, dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo stesso avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «riordino della legislazione in materia portuale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 s.u., del 4 febbraio 1994), con riferimento agli artt. 5, ottavo e sesto comma, nonché 13, primo comma, lett. d) (anche in connessione con l'art. 28); 4, quarto comma; 5, undicesimo comma; 18 e 13, primo comma, lett. a); 28, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 81 della Costituzione.

FATTO

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca «riordino della legislazione in materia portuale»: Si tratta di una legge attesa, che supera una precedente disciplina ormai inadeguata, la quale pur muovendosi nel quadro dell'attuale riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni, presenta anche aspetti positivi.

Ciò non toglie tuttavia che la stessa legge risulti in taluni suoi punti lesiva delle prerogative della regione, così come determinata dalla Costituzione e dalle leggi attuative, ed in particolare dal d.P.R. n. 616/1977.

In particolare essa innanzitutto lede l'autonomia finanziaria regionale e lo stesso equilibrio del bilancio regionale, addossando alla regione rilevanti oneri sia di realizzazione di opere portuali sia gestionali, senza statuire in suo favore alcuna corrispondente entrata [come emerge in particolare dagli artt. 5, ottavo comma; 13, primo comma, lett. d); 28].

In secondo luogo sminuisce il ruolo già oggi spettante alla regione, affidando al solo Ministro dei trasporti di determinare con proprio decreto, persino inaudite le regioni, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti meramente turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria (art. 4, quarto comma), e più in generale sottopone gli interventi da attuarsi dalle regioni a non meglio identificate «direttive di coordinamento» del Ministro stesso (art. 5, undicesimo comma).

In terzo luogo, la legge (art. 18, in connessione con l'art. 13, primo comma, lett. a) non riconosce ruolo alcuno nell'ambito delle concessioni di aree e banchine, neppure quando queste si correlino alla costruzione di opere pubbliche regionali o quando si tratti di concessioni per scopi turistico-ricreativi, con lesione delle competenze regionali in materia di lavori pubblici e di turismo, e del principio di assenzione delle deleghe integrative delle competenze, statuito per la materia in questione dall'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977.

Infine, essa ingiustificatamente assoggetta acquisisce al bilancio dello Stato proventi che costituiscono corrispettivi di attività portuali in loco, ed in modo unilaterale anche i porti che non presentano squilibri di gestione, e in particolare per ciò che interessa alla regione ricorrenze il porto di Ravenna, alla sottrazione a favore dello Stato del 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate (art. 28, settimo comma, in connessione con il primo comma).

Sotto i profili e per le disposizioni sopra riportate la legge impugnata si rivela dunque lesiva, ed altresì costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale degli artt. 5, ottavo comma, 13, primo comma, lett. *d*) e 28 in quanto addossano alla regione rilevanti oneri sia di realizzazione di opere portuali sia gestionali, senza statuire in suo favore alcuna corrispondente entrata.

La nuova legge provvede a definire le opere marittime di competenza rispettiva dello Stato e delle regioni. In particolare, il sesto comma sostituisce la precedente individuazione delle opere statali determinata dall'art. 88 del d.P.R. n. 616/1977, in modo che è sostanzialmente identico al precedente tranne che per l'omessa elencazione nelle opere statali di quelle reali e ai fari.

Se tali opere rientrano ora nella competenza (e responsabilità) regionale, già a questo proposito occorre rilevare che ciò non avrebbe potuto non avere influenza — anche in termini meramente programmatici — sulla determinazione delle risorse da assegnare alle regioni stesse.

Soprattutto però è l'ottavo comma dello stesso art. 5 che in termini drastici pone a carico delle regioni, testualmente «l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III».

È dunque palese che la legge qui non si limita al semplice riconoscimento della competenza regionale (legislativa ed amministrativa) in materia, ma direttamente ed in termini prescrittivi addossa alle regioni l'onere della spesa: e si tratta oltretutto di oneri assai rilevanti, proprio perché riferiti alle maggiori opere dei porti in questione.

Tale onere, sino ad oggi non previsto dalla legislazione statale, comporta dunque non solo una invasione nella potestà legislativa ed amministrativa regionale, impedendo una disciplina regionale che preveda per tali oneri una più equilibrata ed operativa ripartizione, ma altresì una lesione dell'autonomia finanziaria regionale e, almeno potenzialmente, una lesione del principio di copertura finanziaria delle leggi, in quanto la legge statale dispone spese — sia pure a carico della regione — senza alcuna verifica della congruenza delle entrate regionali e per farvi fronte.

Considerazioni analoghe devono farsi con riferimento all'art. 13, primo comma, lett. *d*), ove si elencano, tra le entrate delle autorità portuali, i «contributi delle regioni».

Naturalmente, nulla vi sarebbe da eccepire se tale disposizione dovesse intendersi come di carattere meramente facoltizzante, a riconoscimento dell'interesse regionale nelle attività portuali. Va tuttavia tenuto presente che dai lavori preparatori della Camera dei deputati (IX Commissione permanente, seduta del 21 ottobre 1993) risulta che il precedente testo della disposizione precisava che i contributi in questione sarebbero stati «autonomamente determinati» e che si trattava quindi in sostanza di contributi meramente eventuali, da stabilirsi discrezionalmente secondo considerazioni finanziarie e di politica regionale.

La soppressione della precisazione nel testo definitivo induce invece a temere che alla disposizione sia nella prassi intesa come rivolta ad imporre alla regione la corresponsione di contributi: ed in tal senso, anche tale disposizione risulterebbe all'evidenza lesiva dell'autonomia finanziaria regionale.

Il riferimento all'art. 28 della legge impugnata è rivolto in questo contesto a sottolineare come, a fronte degli innegabili oneri nuovi ed aggiuntivi che la legge impone alla regione, nessuna corrispondente entrata si aggiunga.

In questo contesto vanno in particolare criticate le disposizioni dell'art. 28, quarto, quinto e sesto comma le quali acquisiscono al bilancio dello Stato, proventi che costituiscono corrispettivi di attività portuali in loco, depauperando ingiustificatamente le economie locali.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, in quanto affida al solo Ministro di trasporti di determinare con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti meramente turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria.

L'art. 4, quarto comma, dispone che «le caratteristiche dimensionali tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione», secondo certi criteri di seguito elencati dalla legge.

Per le regioni è previsto soltanto che esse esprimano un parere.

Ora, si deve considerare che tra i porti considerati vi sono anche quelli che costituiscono in sostanza opere pubbliche di competenza regionale, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della stessa legge; ed inoltre che tali porti hanno spesso essenzialmente funzioni di traffico turistico, o collegate allo svolgimento della pesca: ovvero ad attività ricadenti nei due casi nella competenza regionale.

Sotto i tre profili indicati, dunque, sembra evidente che alla regione deve essere riconosciuto non il potere di dare un semplice parere — che oltretutto si intende «reso in senso favorevole» se non interviene nei novanta giorni dalla richiesta — ma il ruolo più specifico di stabilire essa, con riferimento ai singoli porti rientrati nella sua competenza le concrete caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali: né si vede d'altronde quale interesse statale potrebbe giustificare un potere di determinazione così penetrante da disciplinare le caratteristiche del singolo porto.

Diversamente potrebbe dirsi soltanto se il potere statale dovesse essere inteso come un potere di individuare caratteristiche estratte e in termini di larga massima, in modo da consentire, all'interno di tali prescrizioni, l'intervento di ulteriori e specifiche caratterizzazioni regionali, collegate alle specifiche situazioni.

Ma sotto tali i profili le impugnative disposizioni nulla prescrivono o garantiscono, con evidente lesione delle prerogative regionali già in essere: infatti, sino ad è in sostanza la regione che definisce le caratteristiche delle infrastrutture portuali turistiche, e in genere dei porti delle classi inferiori.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, in quanto sottopone gli interventi da attuarsi dalle regioni «direttive di coordinamento» del Ministro.

L'undicesimo comma dell'art. 5 prevede a non meglio identificate «direttive di coordinamento» del Ministro per gli «interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo».

La previsione di tali direttive appare costituzionalmente illegittima per l'impropria sottoposizione che essa opera delle regioni ad un potere statale di settore, quale quello ministeriale: anziché — ove pure la si ritenesse necessaria — alla caratteristica e tipica funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

Inoltre, la disposizione non definisce affatto il contenuto possibile, lo scopo o l'oggetto stesso specifico di tali «direttive», contraddicendo il principio di legalità sostanziale degli atti di indirizzo, costantemente affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale.

Sia sotto il profilo della competenza che quello del contenuto i poteri di direzione affidati al Ministro appaiono dunque incostituzionali e lesivi delle prerogative regionali.

4. — Illegittimità costituzionale dell'art. 18, in connessione con l'art. 13 primo comma, lett. a), in quanto non riconoscono nessuna competenza regionale in relazione alle concessioni di aree e banchine.

L'art. 18 attribuisce i poteri concessori di aree e banchine destinate alle attività portuali alle autorità portuali o, dove queste non vi siano, alle autorità marittime.

Ora, se tali concessioni si intendono limitate ai profili strettamente gestionali dell'attività portuale non sorgerebbe alcun problema.

Il problema nasce invece dalla potenziale interferenza con i compiti e poteri regionali sotto un duplice profilo: il profilo dei poteri regionali in materia di opere pubbliche e il profilo di quelli in materia di turismo.

Quanto alle opere pubbliche, è ben noto che la costruzione avviene spesso in regime di concessione di costruzione e gestione. E se è vero che nulla nella legge pare escludere per la regione tale possibilità, sembra però evidente che essa presuppone la disponibilità della concessione anche dell'area su cui l'opera deve realizzarsi. Si consideri altresì il mancato riconoscimento del potere concessorio comporta per la regione anche il difetto di una risorsa, in qualche modo in grado di riequilibrare gli oneri collegati alle opere pubbliche.

Quanto all'aspetto turistico, conviene ricordare che, proprio per l'evidente connessione, l'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 ha disposto che «sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistica e ricreative».

Benché tale delega sia rimasta a lungo inattuata, la disposizione dell'art. 59 ha perso in nulla la sua importanza di principio e di interpretazione costituzionale: sembra evidente, infatti, che si tratta qui di una delega costituzionalmente tutelata, data la stretta connessione con le funzioni regionali, di cui costituiscono in sostanza una parte.

L'attualità della delega è stata anzi recentissimamente ribadita e confermata dal d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494; esso, all'art. 6, prevede che la delega diventi comunque operativa, qualora entro un anno non siano effettuati quegli adempimenti, già previsti dall'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, che finora l'avevano bloccata, e dispone che «da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime».

Non si intende allora per quale ragione ed in quale senso l'art. 13 primo comma, lett. a) della legge n. 84/1994 assegni alle autorità portuali tra l'altro il compito di «determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi» e «canoni di concessione di aree destinate a porti turistici» andando ad invadere, a quel che sembra, la materia disciplinata dalla predetta legge n. 494/1993 e sottraendo alle regioni risorse direttamente connesse ai suoi compiti costituzionali in materia di turismo.

Sotto entrambi i profili le disposizioni impugnate appaiono perciò contrarie alla Costituzione.

5. — Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 28, settimo comma, in collegamento con il primo comma.

Le disposizioni impugnate prevedono un meccanismo di assunzione di oneri a carico dello Stato, cui si collega una acquisizione statale di una entrata altrimenti del porto. Ma la previsione ha carattere indiscriminato, e si applica anche a strutture portuali per le quali ciò si traduce in una sorta di espropriazione.

Per ciò che interessa alla regione Emilia-Romagna quale esponente della comunità regionale, va osservato che il porto di Ravenna è una struttura gestionalmente sana, in equilibrio economico. Del tutto ingiustificato si rivela dunque il far operare per essa il meccanismo disposto dall'art. 28, primo e settimo comma. In particolare, e stante la predetta situazione, del tutto ingiustificato rimane il versamento al bilancio dello Stato del 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate: il quale si traduce in pratica in un abnorme tributo a carico del porto di Ravenna, e nell'uso delle risorse da esso prodotte per finanziare e ripianare situazioni di squilibrio gestionale e finanziario, al di fuori di qualunque criterio di eguaglianza e responsabilità di impresa e di gestione.

Quanto meno, il ricorso a tale meccanismo avrebbe dovuto essere lasciato alla prudente valutazione degli interessi, nella loro scelta tra l'assunzione degli oneri dei mutui e degli altri oneri di cui al primo comma a carico dello Stato, con la conseguenza di cui al settimo comma, e la situazione di autonomia imprenditoriale.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede:

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle disposizioni e nei limiti sopra indicati, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 81 della Costituzione.

Padova-Roma, addì 4 marzo 1994

Avv. prof. Giandomenico FALCON - Avv. Luigi MANZI

94C0329

N. 27

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 marzo 1994
(della regione Lombardia)*

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Previsione che nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quella del Ministero dell'ambiente, determinino la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione e che il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal commissario degli usi civici, sia fatto valere sull'indennità di espropriazione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste e di usi civici - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 511/1988, 511/1991 e 221/1992.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 27, art. 12, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 42, 97, 115, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. 49094 del 7 marzo 1994, dagli avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane», in *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1994, n. 24, suppl. ord. n. 32, quanto all'art. 12 (servizi, usi civici), secondo e terzo comma, per la parte in cui tali disposizioni stabiliscono che nei

comuni montani la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti su beni espropriati — per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali gli espropriati abbiano ottenuto, se necessario, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, e quella del Ministero dell'ambiente — sia determinata con gli stessi decreti di espropriazione (secondo comma); che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal commissario agli usi civici, e che il diritto ai compensi medesimi sia fatto valere sull'indennità di espropriazione (terzo comma).

FATTO

Sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1994, serie generale, è stata pubblicata la legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane».

L'art. 12, secondo comma, della predetta legge dispone che «nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell'ambiente determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione».

A sua volta, il terzo comma dello stesso art. 12 dispone che: «Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati, dal Commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

Le disposizioni normative sopra menzionate ledono le competenze costituzionalmente attribuite alla regione Lombardia, che pertanto le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. — Violazione, da parte dell'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1994, n. 97, degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed all'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'art. 117 della Costituzione attribuisce alle regioni a statuto ordinario la competenza a disciplinare, con legge, la materia «agricoltura e foreste».

Tra gli oggetti di tale disciplina rientrano sicuramente (cfr. esplicitamente sent. Corte costituzionale n. 511/1991, ed implicitamente sentenze nn. 511/1988 e 221/1992) gli usi civici, per i quali infatti si è concretamente provveduto al trasferimento delle stesse competenze amministrative, prima parzialmente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 11/1972, e poi *in toto*, ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977. Dalla gestione della materia «usi civici», conseguentemente, sono ormai escluse tutte le autorità statali, tanto è vero che gli stessi commissari liquidatori mantengono le sole competenze di carattere giurisdizionale (v. già consiglio di Stato, sez. II, 11 febbraio 1981 n. 1277/1979; sez. II, 16 dicembre 1987, n. 2525/1987).

La materia, pertanto, è coperta a 360 gradi dalla competenza regionale, che non può soffrire alcuna illegittima compressione. Ora, l'art. 12, secondo comma, della legge n. 97/1994 determina il completo svincolamento dell'ordine costituzionale delle competenze in materia. Tale disposizione — che al pari delle altre contenute nella legge aspira a vincolare la stessa autonomia legislativa regionale, atteso che l'art. 1, secondo comma, afferma che «le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione» — introduce infatti un'ipotesi di cessazione automatica degli usi civici, del tutto sconosciuta al diritto vigente, e tale da determinare lo svuotamento tanto della potestà legislativa che di quella amministrativa delle regioni.

Ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (cui tuttora fanno riferimento le varie normative regionali), invero, la cessazione degli usi civici è determinata dalla loro liquidazione, che non costituisce effetto automatico del verificarsi di una qualche condizione risolutiva, ma è l'atto finale di una complessa procedura da attivarsi ad iniziativa di parte ovvero anche d'ufficio. Per quanto in particolare concerne la regione Lombardia l'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (recante «norme organizzative in materia di usi civici») dispone che anche le alienazioni ed i mutamenti di destinazione dei beni d'uso civico sono autorizzati — nei casi e secondo le modalità ivi previste — dalla giunta regionale, salvo il peculiare caso della rivalutazione di tale destinazione d'uso conseguente alla determinazione delle scelte di pianificazione urbanistica generale (art. 6 legge regione Lombardia 16 maggio 1986, n. 13).

Ora, tutte le dette previsioni sono poste nel nulla dalla disposizione che qui s'impugna, la quale determina un completo rovesciamento del quadro normativo preesistente, composto dalla cornice della legge n. 1766/1927, e dai contenuti recati dalla normativa regionale sopraindicata. La logica stessa di tutta la disciplina della materia degli usi civici che la regione Lombardia ha sinora adottato ne risulta sovvertita.

Tale logica vuole infatti che i competenti organi regionali valutino, di volta in volta, e per ciascuna porzione di territorio interessata, le domande di affrancazione, di liquidazione, di alienazione e di modificazione della destinazione dei beni d'uso civico. Ciò a tutela di esigenze primarie, quali sono la salvaguardia del corretto articolarsi dei rapporti sociali entro la comunità regionale, e soprattutto la tutela dei valori paesistico-ambientali, che come è noto sono ormai intimamente connessi alla normativa sugli usi civici, al di là della originaria funzione cui questa era servente [cfr. sent. Corte costituzionale, n. 391/1989, nonché quanto dispone l'art. 82, quinto comma, lett. h), del d.P.R. n. 616/1977].

Ebbene, l'introduzione del rilevato automatismo, che determina addirittura la «cessazione degli usi civici» gravanti sui beni oggetto di espropriazione ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizione impugnata, determina la compromissione di tutto il disegno normativo tracciato dalla vigente legislazione regionale lombarda, sicché la regione ricorrente vede compromessa la propria potestà di disciplinare, secondo la logica prudente e razionale — che l'ha sin qui guidata, la materia degli usi civici.

2. — Violazione, da parte dell'art. 12, secondo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, degli artt. 3, 9, 32, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed all'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Come già rilevato al punto che precede, la disciplina degli usi civici è un elemento essenziale della regolamentazione pubblica del godimento e dello sfruttamento dei beni ambientali, nel quadro complessivo del governo generale del territorio. Il valore della protezione dell'ambiente, in particolare, è valore primario (Corte costituzionale, sent. n. 94 e 359/1985; n. 641/1987), di tale rilievo costituzionale che esso è «insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro» (sent. n. 152/1986).

Alla difesa ed alla promozione di tale valore è chiamata anche la regione, ed in effetti tanto il diritto positivo, quanto la costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale confermano tale assunto. In tale contesto, la gestione del bene-ambiente dev'essere condotta nel rispetto della regola costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, e cioè con razionalità, correttezza e coerenza tali che il valore sostanziale in gioco (l'ambiente) non sia posto a rischio e tanto meno compromesso.

Ora, è evidente che l'automatica cessazione degli usi civici, imposta dalla disposizione impugnata, rappresenta una forma di potenziale, gravissima, compromissione dei valori — costituzionalmente primari — dei quali si è appena fatta menzione. Le condizioni perché l'effetto della cessazione degli usi civici si verifichi sono infatti le seguenti:

- a) l'intervenuta emissione di un decreto di espropriazione per opera pubblica o di pubblica utilità;
- b) l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, e cioè dell'autorizzazione, rilasciata dalla Soprintendenza, a modificare un bene di particolare pregio estetico-paesistico, rientrante negli elenchi di cui all'art. 2 della medesima legge;
- c) l'eventuale ottenimento di analoga autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Come si vede, la regione viene del tutto estromessa dalla valutazione dei motivi che dovrebbero giustificare la cessazione degli usi civici, la quale si produce direttamente ed automaticamente, prescindendo del tutto da qualunque determinazione regionale.

L'automatismo della conseguenza, ed il fatto che nessun atto regionale adottato nell'esercizio della specifica competenza in materia, contribuisca a determinarla, producono la violazione dell'ordine costituzionale delle competenze in danno della regione. A questa, invero, è impedito non solo di valutare, ma addirittura (semplicemente) di contribuire alla valutazione di eventi che sono relativi ad oggetti rientranti sicuramente nella sua competenza in materia di usi civici.

Ancor di più: prevedendo la conseguenza della cessazione dell'uso civico, la disposizione impugnata determina l'ulteriore effetto della riduzione materiale degli oggetti della medesima competenza. Determina, in altre parole, l'ovvia sottrazione delle porzioni di territorio «liberate» dall'uso civico alla disciplina dettata dalle fonti regionali in materia, ed al governo della stessa da parte dell'amministrazione regionale.

L'assenza di qualunque coinvolgimento della regione nella determinazione delle conseguenze che potrebbero derivare dall'approvazione dell'opera pubblica, infine, comporta il venir meno degli interessi protetti dalle competenze regionali in materia di usi civici dall'ambito della ponderazione degli interessi in gioco (e ciò, nonostante che la specificità di quegli interessi sia presupposta proprio dalla vigente legislazione regionale: cfr. art. 4, secondo comma, legge reg. Lombardia n. 13/1986).

Questa, anzi, viene compiuta addirittura a priori dalla disposizione impugnata, che in tal modo impedisce qualunque ragionevole adattamento delle conseguenze alle esigenze dei casi concreti, in ciò violando esigenze fondamentali sottese all'art. 3 della Costituzione, in particolare sotto il profilo del loro collegamento con le competenze costituzionalmente garantite alle regioni, il cui logico e ragionevole assetto viene completamente disarcolato.

A questo proposito, vale indubbiamente da precedente in termini la sent. n. 393/1992. Tale pronuncia ebbe a giudicare di varie questioni di legittimità costituzionale — sollevate in via principale da numerose regioni — aventi ad oggetto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che introduceva un nuovo strumento di intervento urbanistico, denominato «programma integrato d'intervento». Uno strumento cui si riconoscevano effetti di inusuale incisività, perché ad esso si consentiva di derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed anche di sostituirsi alla concessione. Ebbene, in quella occasione, la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale previsione normativa si appoggiò proprio sui parametri rappresentati dagli artt. 115, 117 e 118. La ragione della incostituzionalità venne, limpidamente, rinvenuta proprio nell'automatismo degli effetti prodotto dal programma, che da un lato poneva nel nulla le competenze regionali in materia di governo del territorio, e dall'altro ledeva il generale interesse ad un «razionale uso del territorio», poiché si apriva «la possibilità di interventi indiscriminati, non conformati dall'assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici, con conseguenti limitazioni della stessa potestà di annullamento dell'atto concessivo, non accompagnato nella formazione e nell'azione da adeguate misure di riscontro». La previsione normativa, insomma, determinava «una grave deroga al principio di distinzione tra programmazione territoriale e legittimazione all'esecuzione dell'opera, conferita al soggetto interessato con il rilascio dell'atto amministrativo senza il controllo di coerenza dell'intervento specifico con gli indirizzi programmatici». Inoltre, modificando, il nuovo strumento si poneva «come ulteriore causa di alterazione del quadro dei rapporti tra competenze attribuite alle regioni ed agli enti locali nel vigente sistema di programmazione urbanistica», sicché risultava «chiara l'irrazionalità ed il contrasto della normativa che la produce col principio di buon andamento della pubblica amministrazione», e ciò soprattutto in considerazione della «mancanza del diversificato contributo degli organi e uffici competenti in base alle norme generali».

Ora, a voler schematizzare le argomentazioni sopra riportate, possiamo dire che la sent. n. 393/1992 ritenne sicuri indici di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata le seguenti caratteristiche:

- a) l'automatismo degli effetti prodotti dal programma integrato d'intervento;
- b) il prodursi di tali effetti in deroga a previsioni generali già in vigore;
- c) l'alterazione che detti effetti provocavano in ordine alla corretta gestione del territorio;
- d) l'assenza del diversificato contributo di più amministrazioni, diversamente competenti per i vari aspetti del programma;
- e) l'assenza di misure di riscontro sugli effetti del programma, tanto nella fase della formazione che dell'azione.

Ebbene, gli stessi — identici — vizi, gli stessi profili di illegittimità costituzionale si riproducono nel caso ora in esame. E per giunta, come appreso si preciserà, in modo ancor più chiaro e drammatico. Infatti:

- a) anche qui, è evidente la presenza di un automatismo. Precisamente, l'automatismo dell'effetto che l'approvazione dell'opera pubblica, accompagnata dal rilascio delle eventuali, prescritte autorizzazioni, determina sulla sorte degli usi civici. Tutto questo è già stato descritto, e non ha bisogno d'esser qui nuovamente dimostrato;
- b) anche qui gli effetti si determinano in deroga a precistenti determinazioni generali, che per giunta non sono contenuti in atti amministrativi generali, ma addirittura nelle stesse leggi regionali;
- c) anche qui, si determinano gravi alterazioni della razionale e corretta gestione del territorio, poiché — come già sopra accennato — di tale corretta gestione è componente essenziale la disciplina degli usi civici, che viene invece del tutto sconvolta dalla disposizione impugnata;
- d) anche qui, non viene assicurata la partecipazione diversificata delle varie amministrazioni competenti, e ciò non consente la corretta immissione di tutti gli interessi pubblici (molti dei quali costituzionalmente rilevanti) nel procedimento;

e) anche qui, manca qualunque riscontro sulla razionalità ed opportunità degli effetti prodotti dagli atti oggetto della disposizione normativa, che — appunto — si verificano in forma automatica.

Non basta. Nel caso in esame i vizi ed i profili di illegittimità sopra indicati sono ancor più gravi ed evidenti. L'art. 16 della legge n. 179/1992, invero, consentiva un qualche coinvolgimento della regione sul procedimento di programma. Il programma, infatti, doveva essere approvato dalla regione entro centocinquanta giorni dalla sua trasmissione, e solo decorso tale termine si intendeva approvato. Si era in presenza, perciò, di un'anomala forma di silenzio-assenso, ma almeno un simulacro di intervento regionale era salvaguardato.

Qui non è così. Le conseguenze dell'approvazione dell'opera pubblica e delle connesse autorizzazioni sono infatti immediate ed automatiche. La regione non è in alcun modo (neppure indirettamente) coinvolta nel procedimento, e non può nemmeno porre rimedio *post factum* agli eventi prodottisi. Eventi che possono essere — come si è detto — di notevole gravità, atteso che la scorretta regolamentazione degli usi civici incide sulla razionale gestione del primario bene-ambiente.

La violazione degli artt. 3, 9, 32 e 97 della Costituzione, in riferimento agli artt. 115, 117 e 118, nonché direttamente degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, è pertanto evidente.

Va inoltre sottolineato che non vengono in considerazione le sole esigenze urbanistiche, di corretta gestione del territorio, ma anche e direttamente quelle relative alla immediata salvaguardia del bene-ambiente, cui la razionale disciplina degli usi civici intimamente si collega.

Infine, non ricorrono, nella specie, le ragioni che in altre occasioni hanno indotto codesta Ecc.ma Corte costituzionale a ritenere giustificabili talune alterazioni dell'usuale assetto dei rapporti Stato-regioni. Non ricorrono, infatti, quelle confliggenti esigenze «preminenti e pressanti» che ad esempio la sent. n. 406/1992 addusse a sostegno della declaratoria di infondatezza in ordine alla disciplina dei progetti concernenti immobili da destinare all'assistenza di portatori di handicaps.

L'automatismo degli effetti è invero oggetto di una previsione generale, che non considera la destinazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse approvata, e non si collega ad alcuna necessità impellente o temporalmente delimitata, caratterizzata dall'elemento della straordinaria (ritenuto rilevante, invece, già della sent. n. 307/1983).

3. Violazione, da parte dell'art. 12, terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, degli artt. 42, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed all'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La disposizione qui impugnata prevede una specifica disciplina dei compensi da corrispondere ai titolari dei diritti di uso civico, ove si verifichino gli eventi di cui al precedente secondo comma.

Anche in tal caso il legislatore statale ha determinato d'autorità le conseguenze dell'espropriazione sui beni gravati da usi civici, stavolta per il profilo attinente ai compensi spettanti ai titolari dei relativi diritti, pregiudicati dalla cessazione degli usi.

Si prevede, infatti, che tali compensi (che hanno sostanziale natura indennitaria) siano determinati dal commissario agli usi civici, che li fa valere sull'indennità di espropriazione. Si ripristina, pertanto, una competenza amministrativa in capo a detto commissario, cui invece — come già ricordato — l'intervenuto trasferimento delle competenze amministrative in materia di usi civici ha lasciato le sole attribuzioni d'ordine giurisdizionale. Ciò, dunque, in palese violazione del vigente ordine di competenze, costituzionalmente garantito.

La determinazione dei compensi, inoltre, viene affidata ad un organo privo delle necessarie competenze, indispensabili per determinare in modo congruo la misura dei compensi (di natura indennitaria) spettanti per la cessazione degli usi civici. Inoltre, il legislatore non assume alcuna cautela per far sì che la determinazione dei compensi preceda la definitiva adozione dell'atto di espropriazione, i cui oneri sono conseguentemente non determinabili a priori. Tanto, in violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo e terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane».

Roma, addì 8 marzo 1994

Prof. avv. Giuseppe Franco FERRARI - Prof. avv. Massimo LUCIANI

N. 28

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994
(della Regione Abruzzo)*

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Previsione che nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quella del Ministero dell'ambiente, determinino la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione e che il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal commissario degli usi civici, sia fatto valere sull'indennità di espropriazione - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste e di usi civici.

(Legge 31 gennaio 1994, n. 27, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso per impugnativa ex art. 32 della legge 11 marzo 1958, n. 8 per la regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 9/11, presso lo studio dell'avv. prof. Adriano Rossi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del presente atto contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 legge 31 gennaio 1994, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1994, n. 32).

Con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 lo Stato ha inteso fissare principi a carattere fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione riflettenti la «salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane». A tal fine la disciplina normativa prevede l'istituzione di un fondo nazionale per la montagna da impiegare per la realizzazione di interventi organici nell'ambito della tutela del territorio, dello sviluppo delle attività economiche insediate sul territorio stesso, dei servizi sociali e culturali.

In tale normativa sono state previste, tra l'altro, anche disposizioni per la conservazione dell'integrità della azienda agricola, per la tutela ambientale, per la disciplina dell'attività venatoria e della pesca e sull'utilizzo dei prodotti del sottobosco, nonché la regolamentazione delle iniziative per la forestazione, la creazione di agevolazioni nel settore energetico la gestione di servizi pubblici essenziali.

Il legislatore ha inteso altresì risolvere un delicato problema dei rapporti relativi agli espropri di terreni gravati da uso civico per la destinazione ad insediamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità. A tal fine con l'art. 13, secondo comma, innovando alla disciplina secondo la quale l'espropriazione non poteva intervenire se non dopo la sdemianizzazione (v. al riguardo da ultimo App. Roma 21 aprile 1992, in *Giustizia civ.* 1992, I, 2192) ha disposto che «nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessaria, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quella del ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici sui beni oggetto di espropriazione».

Peraltro il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che «il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal commissario agli usi civici, è fatto valere sull'indennità di espropriazione».

Non sembra dubbio che attraverso tale ultima disposizione il legislatore statale abbia attribuito al commissario agli usi civici (che oggi, a seguito della soppressione del Ministero dell'agricoltura e foreste, è organismo del Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491) competenze amministrative che esulano dall'ambito della sfera delle attribuzioni statali.

Secondo l'art. 117 della costituzione le regioni hanno competenza normativa — nei limiti dei principi fondamentali, stabiliti dalle leggi dello Stato — tra l'altro in materia di agricoltura e foreste, e l'art. 118 stabilisce che spettano alle regioni le funzioni amministrative nelle materie elencate nell'art. 117, salvo che siano di interesse locale.

E in attuazione delle disposizioni in esame l'art. 66 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 ha espressamente demandato alle regioni tutte le attribuzioni amministrative in materia di usi civici, compresa la reintegra, lo scioglimento delle promiscuità, la verifica delle occupazioni e la destinazione delle terre di uso civico (v. Cass. 24 aprile 1992, n. 4963).

Non sembra dubbio allora che l'attribuzione al commissario degli usi civici del compito di determinare «i compensi spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati» costituisca una violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite. Ed infatti l'attività di liquidazione dei compensi spettanti ai fruitori degli usi civici sui terreni espropriati si risolve in una mera attività amministrativa (nella vigente legge sulle espropriazioni n. 865/1971 e successive modifiche la competenza spetta al presidente della giunta regionale, v. art. 11 e segg.) come tale in forza dell'art. 118 della Costituzione di competenza delle regioni.

Nè può sostenersi che l'art. 13, comma terzo, contenga un principio fondamentale ai sensi dell'art. 167 della Costituzione, posto che trattasi di mera regola attributiva di competenza in materia di scarso rilievo amministrativo che pertanto non involge alcun principio o regola basilare dell'ordinamento (siano questi ultimi da trarre dalla stessa Costituzione o dalla legislazione statale, anche previgente).

Si chiede che il terzo comma dell'art. 12 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sia dichiarato incostituzionale per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Carta fondamentale nella parte in cui assegna al commissario agli usi civici il compito di determinare l'ammontare dei compensi spettanti ai fruitori di usi civici su terreni assoggettati ad esproprio per il realizzo di opere pubbliche di pubblica utilità.

Si esibisce la delibera della giunta regionale della regione Abruzzo n. 420 in data 4 marzo 1994 di proposizione del ricorso e di affidamento dell'incarico difensivo.

L'Aquila-Roma, addì 9 marzo 1994

Prof. avv. Adriano Rossi

94C0331

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994
(della regione Sicilia)*

Regione Sicilia - Pesca - Previsione di un premio di fermo temporaneo e di contributi alle imprese esercenti la pesca nonché ai componenti degli equipaggi danneggiati dal divieto di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nella zona di mare tra Capo Zafferano e Capo Calavà, imposto in via sperimentale per centocinquanta giorni a decorrere dal 4 maggio 1992 con decreti nn. 16 del 19 marzo 1992 e 50 del 28 aprile 1992 dell'assessore regionale *pro-tempore* alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca - Lamentata utilizzazione di una legge-provvedimento retroattiva per sanare l'illegittimità dei suddetti decreti assessoriali e prevenire e/o paralizzare l'eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, avviato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della costituzione - Conseguente interferenza nell'attività giurisdizionale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sicilia 4 marzo 1994, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 97 e 103; statuto regione Sicilia, art. 12).

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 marzo 1994 ha approvato il disegno di legge n. 650 dal titolo: «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria» pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 7 marzo 1994.

Originariamente il provvedimento legislativo aveva ad oggetto alcune modifiche alla legge regionale n. 10/1993 in materia di lavori pubblici, che si erano rese necessarie in sede di applicazione della stessa.

A seguito di un brevissimo dibattito parlamentare sono stati introdotti taluni emendamenti che ampliano i settori di intervento, alterando sostanzialmente l'originaria impostazione normativa e contribuendo a trasformare l'iniziale disegno di legge in un'ennesima norma contenitore in cui sono confluite disposizioni eterogenee.

In via preliminare, si osserva che le norme introdotte con gli emendamenti presentati in aula, riferentisi agli artt. 4 e 5, sono viziate di incostituzionalità per violazione dell'art. 12 dello statuto sociale.

Tale disposizione statutaria prevede che «i progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dall'assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali».

Al riguardo a nulla varrebbe obiettare che il riscontrato vizio procedimentale sarebbe ascrivibile alle categorie degli *interna corporis*, sulla cui censurabilità, peraltro, la dottrina e la giurisprudenza non sono pacifiche, in quanto la norma che descrive il procedimento non ha carattere regolamentare bensì rango di norma costituzionale, per cui la sua violazione assume rilevanza esterna.

Orbene, come si evince dall'allegato stralcio (all. 1) del resoconto sommario della seduta, cui peraltro partecipava un esiguo numero di deputati regionali, le norme in questione sono state approvate senza il prescritto esame e parere della commissione legislativa competente e pertanto in incontrovertibile violazione della previsione dell'art. 12 dello statuto speciale.

L'art. 4, oltre alla censura prima rilevata, configura una lesione dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione.

L'art. 14 della legge regionale n. 26/1987 dispone che: «1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dal 1° gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della regione da almeno 3 anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

2. — Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonché dei giorni di arresto supplementare:

(*Omissis*).

3. — Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, almeno per centoventi giorni dell'anno civile precedente, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in quest'ultimo anno.

4. — Durante i periodi di fermo di cui al terzo comma, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo una indennità giornaliera di L. 25.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno 181 giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.

5. — L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta, fino ad un massimo di 45 giorni, anche ai pescatori che avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno 181 giorni, siano imbarcati temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di 45 giorni.

6. — Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.

7. — Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal cap. 35655 del bilancio della regione siciliana per l'anno 1987.

8. — Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 4700.

Inoltre l'art. 9 della legge regionale 25/1990 prevede che: «1. Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

- a) golfo di Catania nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra capo Molino e capo Santacroce;
- b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra capo Milazzo e capo Calavà;
- c) golfo di Castellammare nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. — Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della regione e quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmonia da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1 sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. — Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di consentire le indennità previste dall'art. 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. — Le imprese di pesca ed i componenti dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui al secondo e terzo comma sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui e che comunque per un periodo non superiore ad un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1990.

5. — Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 è elevato a lire 7 milioni per t.s.l. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. — I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente vengano utilizzati o esplicino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficiario di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

L'assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca *pro-tempore*, in virtù del generale potere di disciplina della pesca, attribuitogli dalla legislazione in vigore per la tutela di particolari esigenze, vietò con i decreti n. 16 del 19 marzo 1992 e n. 50 del 28 aprile 1992 (all. 2 e 3) in via sperimentale per 150 giorni, a decorrere dal 4 maggio 1992, la pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, nella zona di mare compresa tra capo Zafferano e capo Calavà.

Detti decreti costituivano una chiara estensione dell'ambito applicativo della vigente legislazione sia riguardo la delimitazione territoriale di efficacia che i soggetti destinatari delle provvidenze economiche.

La stessa amministrazione, successivamente, a seguito di un riesame dei provvedimenti in questione, come si evince dai chiarimenti forniti a questo Commissariato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, ne aveva rilevato l'illegittimità ma non sospeso gli effetti, sulla base di un parere reso dalla locale avvocatura dello Stato ove veniva, peraltro, evidenziata l'esistenza di posizioni giuridiche qualificabili come interesse legittimo in capo ai destinatari dei provvedimenti di divieto che in ossequio a questi ultimi, comunque, avevano sospeso l'attività di pesca.

Poiché gli operatori interessati, privati del loro ordinario reddito a causa del maggior fermo temporaneo loro imposto, avrebbero potuto citare in giudizio, con esito molto verosimilmente positivo, l'amministrazione per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della stessa, l'assessore *pro-tempore* preferì non annullare in sede di autotutela i provvedimenti in questione inviando a contempo, però, tutta la documentazione relativa alla procura della Corte dei conti.

Da ciò emerge chiaramente che unico intento perseguito dal legislatore è ora quello di sanare — con una legge provvedimento retroattiva — l'illegittimità dei decreti assessoriali e soprattutto di prevenire e/o paralizzare l'eventuale giudizio di responsabilità a carico degli amministratori, avviato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 della Costituzione.

Vero è che non sono rari i casi in cui il legislatore per ragioni, a tutti note, socialmente necessitate procede a sanatorie e condoni soprattutto in materia fiscale. Ma in questo caso si procede con norme di carattere generale ed astratto e non per far venire meno l'illegittimità di ben individuati atti o comportamenti. Dettare una disposizione come quella oggetto di censura significa, piuttosto, promuovere la sanatoria di singole fattispecie di illegittimità e conseguenti responsabilità patrimoniali in una materia, peraltro, in cui la regione siciliana difetta di competenza e prevaricare eventualmente le prerogative del potere giurisdizionale mediante, si ripete, la sanatoria con efficacia retroattiva di una procedura amministrativa illegittima.

L'assoluta arbitrarietà ed irragionevolezza sotto il profilo dell'inadeguatezza del mezzo rispetto al fine, nel caso in questione, viene a configurare una evidente ipotesi di eccesso di potere legislativo che secondo la migliore dottrina (Modugno, Voce: Validità-Diritto Costituzionale: Enciclopedia del diritto n. 8) rende costituzionalmente invalida la legge che ne costituisce il prodotto.

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana:

Visto l'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 650 dal titolo «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria» approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 marzo 1994 e pervenuta a questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 7 marzo 1994:

art. 4 per violazione dell'art. 12 dello statuto speciale e degli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione;

art. 5 per violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.

Palermo, addì 12 marzo 1994

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Prefetto VITTORIO PIRANEO

N. 30

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 marzo 1994
(della regione Sicilia)

Regione Sicilia - Impiego regionale - Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie concorsuali (per i concorsi già espletati alla data del 13 febbraio 1993) relative agli enti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e alla regione (rispettivamente a trentasei e a quarantotto mesi) ed utilizzazione delle stesse per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati - Erogazione, da parte dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di retribuzioni per il personale a tempo indeterminato degli enti che, a seguito della mancata inclusione nel piano formativo annuale approvato ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, oppure a seguito della revoca del finanziamento dei corsi o a causa di contenzioso economico contabile pendente o per qualsiasi altra causa siano comunque nella impossibilità di assicurare la prosecuzione della relativa attività - Conferimento alle commissioni regionali per l'impiego del potere di determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali, procedure diverse da quelle a regime per l'avviamento al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento - Lamentata violazione del principio di uguaglianza per trattamenti differenziati di situazioni omogenee senza adeguata causa giustificatrice, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché, solo relativamente all'ultima disposizione di legge sopra menzionata, di copertura finanziaria.

(Delibera legislativa regione Sicilia 4 marzo 1994, artt. 1, 2, 6 e 7).

(Cost., artt. 3, 97 e 81).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 marzo 1994 ha approvato il disegno di legge n. 655 dal titolo «proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di deformazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1º settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 7 marzo 1994.

Il provvedimento legislativo *de quo* è stato adottato nell'intento di superare i rilievi di legittimità costituzionale formulati da questo ufficio, con il ricorso depositato nella Cancelleria di codesta ecc.ma Corte l'8 febbraio 1994, in ordine al disegno di legge n. 635 approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio decorso.

Il disegno di legge, con gli artt. 1 e 2, ripropone con modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della precedente delibera legislativa.

Le modificazioni apportate non sembrano idonee a superare i vizi di legittimità costituzionale già sollevati, vizi che nelle nuove formulazioni permangono sì da indurre lo scrivente a promuovere ulteriore giudizio.

I rilievi a suo tempo prospettati non sono stati infatti rimossi dal nuovo articolato legislativo che, anzi, rivela l'intento di surrettiziamente eluderli.

L'art. 1 recita: «Art. 1. Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali». 1. L'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 11, è sostituito dal seguente: «Art. 7. 1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di 36 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'Amministrazione».

2. — Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dell'amministrazione regionale sono efficaci per la durata di 48 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati».

In sostanza, unica innovazione del testo normativo è l'introduzione del riferimento alle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993, nel tentativo di superare la censura, mossa nel primo ricorso, di violazione degli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n. 29/1993.

Siffatta novazione legislativa, però, nell'introdurre una disciplina transitoria non vale né ad eliminare l'individuato vizio di irragionevolezza della norma né tantomeno quello di incompetenza, poiché ha riprodotto quanto disposto in difformità alla legislazione nazionale in materia di collocamento delle categorie protette per le quali vige, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, omogenea disciplina di per sé abrogativa di qualsiasi eventuale norma regionale difforme.

Ed invero, l'attuale formulazione della norma risulta vieppiù caratterizzata da irragionevolezza ove si consideri che la esplicita transitorietà non è logicamente seguita da alcuna ipotesi di norma a regime, né mediante il rinvio alla legislazione nazionale di riferimento, né mediante una qualsiasi ipotesi di regolamentazione sia pure diversamente articolata.

Quid iuris infatti per i concorsi successivi alla data prevista?

In considerazione della tecnica normativa seguita dal legislatore siciliano, con la reiterata riformulazione dell'art. 7 della legge regionale n. 11/1991, ove erano organicamente e complessivamente disciplinate le modalità per l'assunzione del personale presso l'amministrazione della regione e per gli enti, aziende e istituti da essa dipendenti, viene invero introdotta una norma che, oltre ad avere il già rilevato carattere transitorio, si rivela assolutamente non confacente alla organica attuazione di quanto il legislatore nel 1991 intendeva globalmente e programmaticamente ottenere.

Il legislatore regionale, nell'adottare la disposizione oggetto del presente atto di gravame, sebbene introduca una disciplina non aderente all'originario intento perseguito impropriamente con la norma di cui all'art. 5 della delibera legislativa del 20 gennaio decorso, non si sottrae alla censura di irragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In proposito, è opinione diffusa nella migliore dottrina (da ultimo Franco Modugno, Enciclopedia del Diritto, Voce «Validità») che la stessa potestà del legislatore di scegliere e graduare i fini da perseguire implica l'adozione di una o più *rationes* che ispirano la legge, ma che condizionano al tempo stesso le disposizioni in essa contenute, sotto il profilo della loro congruità, con esclusione quindi di elementi di irragionevolezza e di non contraddittorietà rispetto al conseguimento dei fini prescelti.

L'attività legislativa, in quanto assume la veste di vera e propria funzione, non è propriamente «libera» (nel senso di arbitraria), bensì discrezionale nell'accezione concettuale di «ragionevolmente libera».

Al riguardo deve rilevarsi (secondo quanto illustrato nella relazione predisposta dalla prima Commissione permanente al disegno di legge n. 582 da cui trae origine il presente provvedimento) come sia esplicitamente manifestato che l'iniziativa è finalizzata a prorogare di un ulteriore anno le attuali graduatorie dei concorsi banditi dalla amministrazione regionale, nelle more di una complessiva ricognizione del proprio personale e di un approfondito esame dell'utilizzazione di quest'ultimo.

L'originaria stesura del predetto disegno di iniziativa governativa, infatti, si prefiggeva il fine di ricoprire i posti resisi disponibili a seguito della contestuale previsione di un aumento numerico della dotazione organica dell'amministrazione regionale, con i soggetti risultati idonei in concorsi già espletati per le qualifiche interessate.

Orbene, la nuova stesura della norma, con cui si vuole far fronte alla cennata esigenza, immediata e contingente, dell'amministrazione, introduce una disciplina esclusivamente transitoria e limitata ai soli concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 in un contesto normativo a regime, nulla disponendo in ordine alle graduatorie dei concorsi banditi e che saranno espletati successivamente alla predetta data e ponendosi al contempo anche in palese contrasto, per gli effetti notativi rispetto alla preesistente normativa, con i principi desumibili dalla legislazione nazionale di riferimento.

L'art. 1 primo comma in questione, come prima rilevato, riproduce con difformità puramente lessicali (36 mesi anziché tre anni) e con l'esclusione dell'amministrazione regionale (cui si riferisce il secondo comma), la disposizione dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 11, riconfermando così procedure di assunzione di appartenenti alle categorie protette non ammissibili rispetto alla normativa statale che regola la materia.

Sul punto, è di basilare importanza rilevare che uffici amministrativi regionali chiamati a dare applicazione al cennato art. 7 della legge regionale n. 11/1991 (all. 1) avevano sottoposto all'attenzione del legislatore, in seguito anche all'acquisizione di pareri dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione e del consiglio di giustizia amministrativa, l'opportunità di procedere ad una revisione della norma al fine di renderla compatibile anche con le nuove vincolanti disposizioni.

Alla luce di quanto esposto, appare oltremodo irragionevole il comportamento del legislatore siciliano che con la presente disposizione nei fatti torna a disciplinare, in maniera palesemente confligente con i parametri legislativi e costituzionali cui dovrebbe rigorosamente attenersi, una materia che esula dalla propria competenza.

L'intervento del legislatore nazionale in materia di esclusiva sua spettanza, in quanto concernente la tutela di una particolare categoria di soggetti (*id est* legge n. 482/1968) che non può avere per sua intrinseca natura un trattamento differenziato nell'ambito del territorio nazionale, ha di per sé la forza di abrogare, espressamente o implicitamente, qualsiasi norma regionale che su quella materia fosse per l'innanzi in vigore, non rilevando se validamente o meno: per le parti con essa incompatibili (sent. Corte costituzionale n. 151/1974).

Di palmare evidenza è, pertanto, l'illegittimità della norma ora approvata dall'Assemblea che nel riprodurre, come prima cennato, la pressistente disposizione, da ritenersi superata dalla legislazione statale, ha riconfermato, in assenza di specifici approfondimenti e specifiche contingenti esigenze, una disciplina confliggente con quella preminente dello Stato.

La stessa disposizione, inoltre, al secondo comma fa riferimento, ai fini dell'efficacia quadriennale della graduatoria, all'utilizzazione della stessa per la copertura dei posti «disponibili riservati», ponendo così in essere un'indebito *rubus* alle legittime aspettative dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

Non è lecito, infatti, consentire che a soggetti, ancorché appartenenti a categorie protette *ex* legge n. 482/1968 risultati idonei in concorsi pubblici per posti disponibili, siano attribuiti posti riservati resi vacanti, poiché tale ipotesi concretizzerebbe una lesione delle aspettative di altri riservatari che non hanno partecipato a detti concorsi.

Si osserva, inoltre, che la difformità con la legislazione nazionale e la conseguente lesione del diritto soggettivo degli appartenenti alle categorie protette, risulta più evidente, come prima esposto, dalla variazione dei criteri di reclutamento introdotta dall'art. 24, terzo comma, della legge n. 67/1988 e dall'art. 2, lett. u), della legge n. 421/1992, e basata esclusivamente sulla preminenza del grado di mutilazione ed invalidità.

Non peregrina è, altresì, l'ipotesi che in ossequio alla disposizione oggetto di censura, posti vacanti e disponibili riservati siano ricoperti da persone che, benché idonee al concorso cui la graduatoria si riferisce, non abbiano alcun titolo a beneficiare della riserva dei posti.

Per tale ultima fattispecie la norma *de qua* darebbe, pertanto, origine ad una illegittima trasformazione dell'originario carattere concorsuale della selezione facendole assumere i tratti di un'assunzione *ad personam* (Corte costituzionale sent. n. 266/1993).

Né vale a sanare la già prospettata violazione della legislazione nazionale, in materia di assunzioni di appartenenti a categorie protette, il riferimento ai soli concorsi le cui procedure si siano concluse in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993.

Sul punto si osserva che la pressistente normativa statale, già prima del succitato decreto legislativo n. 29/1993, con l'art. 24, terzo comma, della legge n. 67/1988 aveva ancorato la scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie al grado di mutilazione o invalidità del soggetto.

Inoltre l'eventuale assunzione, secondo l'ordine di graduatoria, di appartenenti a categorie protette risultati idonei in concorsi pubblici configurerebbe una palese lesione dell'aspettativa dei riservatari che non hanno partecipato a detti concorsi, poiché il conferimento dei posti riservati è subordinato indogabilmente ad una pubblica selezione aperta a tutti i soggetti di cui alla legge n. 482/1968 e soltanto ad essi.

Considerato che ogni innovazione nei meccanismi e nelle modalità di scelta di soggetti aventi diritto incide direttamente sul grado di realizzazione e, in buona sostanza, sul diritto all'assunzione, si ritiene che il dettato normativo testé introdotto esuli dalla competenza propria del legislatore regionale e configuri un'indebita disparità di trattamento, privilegiando la posizione dei soggetti riservatari risultanti idonei nei concorsi già espletati alla data del febbraio 1993, con preclusione del diritto all'assunzione di coloro i quali posseggono un maggior grado di invalidità o menomazione ma non hanno partecipato alla selezione.

Anche l'art. 2 che di seguito si trascrive, non si discosta sostanzialmente, quanto al contenuto, dal corrispondente art. 6 del disegno di legge n. 635, dando così adito a rilievi di legittimità costituzionale, già sollevati, sotto il profilo del mancato rispetto degli artt. 3 e 97 della Costituzione:

«Art. 2 - Provvidenze per il personale della formazione professionale» «1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare tramite gli uffici provinciali del lavoro le retribuzioni per il personale a tempo indeterminato di quegli enti che, a seguito della mancata inclusione nel piano formativo annuale approvato ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, oppure a seguito della revoca del finanziamento dei corsi, o a causa di contenzioso economico-contabile pendente o per qualsiasi altra causa siano comunque nell'impossibilità di assicurare la prosecuzione della relativa attività ai sensi del quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

2. — Il pagamento avverrà sulla base degli elementi forniti dagli enti di appartenenza come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, recepito con gli artt. 2 e 7 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25, a valere sulle disponibilità del capitolo di bilancio 84109 della regione siciliana.

3. — Il personale di cui al primo comma che non può essere impegnato nelle attività previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può essere utilizzato, ferma restando l'area contrattuale di appartenenza, dalle amministrazioni, dagli enti e dalle aziende previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1991, n. 12.

4. — L'assegnazione delle unità di personale da utilizzare, in mansioni analoghe a quelle corrispondenti al profilo professionale di appartenenza, è disposta dai competenti uffici del lavoro, previa richiesta delle amministrazioni, enti ed aziende interessate, sulla base di apposite graduatorie di precedenza, predisposte con criteri individuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dall'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

La integrazione apportata con il terzo e quarto comma si rivela, infatti, come un mero espediente per aggirare la pratica portata del secondo comma.

Sebbene possa comprendersi l'intento del legislatore di far fronte con le proprie risorse alle esigenze del numeroso personale in servizio presso enti privati convenzionati con la regione per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, che per vari e diversi motivi si presume in atto non abbia percepito la retribuzione, non può farsi a meno di rilevare che l'intervento posto in essere dalla norma non è corrispondente al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e ciò sotto diversi ordini di considerazione.

Giova osservare, preliminarmente, che in Sicilia la materia della formazione professionale è disciplinata dalla legge regionale n. 24/1976, la quale prevede un sistema di convenzioni con appositi enti privati che svolgono attività formativa previo inserimento nel piano regionale annuale, che costituisce l'indispensabile presupposto per l'erogazione dei finanziamenti pubblici destinati a sopprimere alle spese sostenute per lo svolgimento dei corsi medesimi e per il personale.

Tale disciplina normativa è stata di recente oggetto di numerose critiche provenienti dai più svariati settori politici e della società civile, che hanno indotto il Governo regionale ed anche alcuni gruppi parlamentari a presentare disegni di legge con cui si avvia una radicale inversione di tendenza rispetto alla logica ispiratrice della legge regionale n. 24/1976 e, soprattutto, si mira a collegare la formazione professionale all'attività di indirizzo e di programmazione, svolta dalla regione in stretta correlazione con le reali o prevedibili esigenze del mercato del lavoro.

Oggetto di particolare attenzione del legislatore regionale è stata anche la definizione dell'assetto giuridico ed economico del personale addetto alla formazione professionale, costituito da circa 6.000 unità, tant'è che con la legge regionale n. 25/1993 agli artt. 2 e 7 si era premurato, anticipando i contenuti della preannunciata riforma, di garantire a detto personale la continuità lavorativa ed il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Orbene, nel solco di tale particolare benevola attenzione del legislatore regionale nei riguardi del personale degli enti privati che svolgono attività formativa va inserita la disposizione *de qua*, la cui unica finalità appare essere quella di garantire in ogni caso, ed a qualsiasi condizione, la corresponsione della retribuzione.

È difficile, invero, rinvenire alcuna finalità di pubblico interesse, (se non quella generica di misura anti-congiunturale per mantenere pressoché costante il livello occupazionale di una determinata categoria di lavoratori), nella norma testé approvata che accomuna ipotesi, fra loro non omogenee, di mancata corresponsione da parte degli enti di emolumenti al personale in questione che non ha alcun diretto rapporto di servizio con l'amministrazione regionale.

In favore di tale personale è prevista l'erogazione, anche indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa, a carico del bilancio regionale, delle retribuzioni ad esso spettanti in virtù del contratto collettivo nazionale di categoria.

Né vale il richiamo operato dal secondo comma agli «elementi forniti dagli enti di appartenenza come previsto dal contratto nazionale di lavoro» a sanare l'incongruità della erogazione a carico della finanza regionale delle retribuzioni anche ad unità di personale che, pur essendo in servizio, non svolgono alcuna attività formativa per conto della regione.

Tale disposizione, infatti, a parte il fatto che si pone in rapporto antinomico con la precedente, che assicura espressamente la corresponsione degli emolumenti addirittura nell'ipotesi in cui per qualsiasi causa sia impossibile la prosecuzione dell'attività, è da intendersi piuttosto quale strumento per la determinazione del *quantum debeatur* in favore delle singole unità di personale in relazione alle qualifiche ed all'orario di servizio prestato.

Dal riferimento fatto con l'art. 2 alla legge regionale n. 25/1993, alla continuità lavorativa e al riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo in favore del personale addetto alla formazione professionale, non può di certo farsi derivare una sostituzione della regione nel rapporto di lavoro instaurato da enti privati con essa convenzionati.

L'art. 7 della legge n. 25/1993 presuppone, infatti, la vigenza del piano annuale regionale per la formazione professionale ed un fisiologico rapporto convenzionale stipulato dall'amministrazione regionale con gli enti operanti nel settore e a questo subordina il versamento in due fasi delle somme occorrenti per la gestione dei corsi.

Si rivela così del tutto paradossale la previsione della disposta sostituzione del pubblico al privato, per una finalità assistenziale di categoria in totale assenza di un reale, concreto corrispettivo in termini di prestazione lavorativa da parte dei beneficiari, nonché di una seppure ipotetica possibilità di rivalsa nei confronti degli enti diretti datori di lavoro.

Vengono, infatti, delineate quattro distinte ipotesi:

che gli enti datori di lavoro non siano stati inclusi nel piano formativo annuale redatto ed approvato dall'assessorato regionale al lavoro, per cui i destinatari della norma prestano ed hanno prestato attività formative in settori non ritenuti di utilità per la pubblica amministrazione;

che i finanziamenti destinati agli enti in questione siano stati revocati in presenza di irregolarità od inadempienze o inadeguatezza dell'attività formativa svolta, per cui il servizio eventualmente prestato successivamente non risponderebbe a riconosciute finalità di interesse pubblico;

che i finanziamenti regionali siano cessati o sospesi per l'esistenza di un contenzioso economico-contabile con i privati, per cui è lecito supporre che quest'ultimo possa vertere anche in materia di emolumenti al personale; che infine, ipotesi residuale e di chiusura, per qualsiasi causa gli enti non abbiano comunque la possibilità di assicurare la prosecuzione della relativa attività.

Ad ulteriore sostegno della rilevata incostituzionalità della norma va osservato che questa si configura come disciplina non contingente bensì di efficacia non limitata nel tempo, le cui influenze finanziarie sono state quantificate, in sede di chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, in circa quaranta miliardi di lire annue.

Dagli elementi informativi forniti dall'amministrazione regionale si evince, altresì, che le possibilità di recupero delle somme erogate sono oltremodo esigue, poiché la rivalsa della regione in caso di revoca del finanziamento può essere disposta nei confronti dell'ente inadempiente soltanto nel momento in cui è adottato il relativo provvedimento e qualora, nonostante la revoca, l'Ente prosegua indebitamente l'attività.

Qualora, inoltre, siano pendenti procedimenti contenziosi la possibilità di recuperare le somme erogate è subordinata alla soccombenza dell'ente nel contenzioso stesso.

La stessa amministrazione regionale riconosce, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero delle retribuzioni corrisposte per l'espletamento di compiti implicitamente o esplicitamente non ritenuti compatibili con le finalità del piano formativo annuale, per i periodi anteriori alla revoca della convenzione, atteso che le prestazioni lavorative o di altra natura sono state comunque rese in connessione con la gestione dei corsi.

Inoltre, è stato rappresentato in proposito che proprio per la fattispecie testé descritta i beneficiari sono al momento circa 1.000 unità.

È di tutta evidenza, e non necessita di ulteriore commento, l'entità dell'impegno finanziario, a fondo perduto, che la regione intende assumere in assenza, si ribadisce, di alcuna finalità pubblica ed in considerazione del rilevante numero di destinatari nonché dell'indeterminato protrarsi nel tempo dell'efficacia della norma.

Come ammesso dalla stessa amministrazione regionale, a conferma delle perplessità sorte al ricorrere in sede di interpretazione della disposizione *de qua*, è consentita l'erogazione di emolumenti stipendiali al personale anche in situazioni di inattività dovuta alle cause ostative previste dal testo normativo.

L'assessore, infatti, sarebbe autorizzato a procedere alla corresponsione delle somme anche nei periodi intercorrenti tra l'attivazione delle procedure di mobilità interna ex art. 27 del C.C.N.L. 1989/1991 e la nuova destinazione lavorativa, indipendentemente dalla lunghezza di tale periodo.

Né la disposizione del terzo comma sottrae in quest'ultimo rilievo la disciplina testé introdotta dal legislatore regionale.

L'ipotetica e limitata possibilità di impiego del personale in questione rivela l'intento di giustificare, in ogni caso, il notevole esborso di danaro pubblico in assenza di un preciso interesse dell'amministrazione ed assume con ogni verosimiglianza i connotati di «ammortizzatore sociale», la cui natura è peraltro del tutto anomala e difforme dai corrispondenti istituti previsti dalla vigente legislazione nazionale.

Seppure infatti si voglia ricomprendere l'intervento in questione nella materia dell'assistenza sociale, esso appare oltremodo lesivo del principio dell'uniformità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione, in assenza di analoghe misure assistenziali nella legislazione nazionale di riferimento, cui il legislatore siciliano è tenuto ad uniformarsi nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 17, lett. f), dello statuto speciale, poiché si concretizza in una formale surrogazione dell'ente pubblico al datore di lavoro privato.

Il provvedimento in esame nel suo articolato si caratterizza, altresì, ancora una volta come legge contenitore, il cui procedimento di adozione non è improntato a un rigoroso rispetto delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la formazione delle leggi.

In particolare gli artt. 5, 6 e 7 sono il risultato di emendamenti presentati in via estemporanea da singoli deputati su argomenti di certo non omogenei tra loro e non attinenti all'originario intento perseguito dal legislatore regionale, di consentire che codesta ecc.ma Corte potesse pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dei due precedenti articoli già oggetto di gravame promosso da questo Ufficio.

Tale *modus operandi*, ormai entrato nella prassi parlamentare siciliana, e più volte e in diverse occasioni stigmatizzato da questo Commissariato, non tiene in debito conto, come sopra rilevato, le rigorose norme recate dall'art. 12 dello statuto sociale e dall'art. 111 del regolamento interno dell'A.R.S., laddove si consideri che le apposite commissioni non hanno potuto esprimere in concreto una ponderata ed esauritiva valutazione del logico inserimento delle disposizioni proposte nel preesistente specifico contesto normativo, attesa la brevità dei tempi e l'assenza assoluta di dibattito.

È di tutta evidenza che il parere espresso in un'aula semideserta, su emendamenti presentati *statim*, non garantisce la consapevole valutazione tecnica e politica che le citate norme statutarie e regolamentari esigono ed impedisce dunque, una ragionevole valutazione dell'*iter* logico e della *ratio* del provvedimento stesso.

L'approvazione dell'art. 6 si inserisce in tale contesto e rende particolarmente ardua la comprensione della reale portata della norma introdotta, nonché della ragionevolezza dell'intervento legislativo, che introduce una disposizione di cui è difficile intendere lo scopo e valutare l'impatto nel complesso insieme normativo di cui andrebbe a far parte.

Viene, infatti, previsto che: «1. Limitatamente al 1994 la Commissione regionale per l'impiego è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi di cui all'art. 5, primo comma, lett. g), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le assunzioni da effettuarsi ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche e dalle relative disposizioni attuative, in ordine ai criteri per l'attribuzione del punteggio in sede di predisposizione delle graduatorie».

In buona sostanza, si intende attribuire alla Commissione regionale per l'impiego la facoltà di determinare, per il solo 1994, procedure diverse da quelle in vigore per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori ai fini dell'assunzione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 12/1991, da parte dell'amministrazione regionale, degli enti ed aziende da essa dipendenti nonché degli enti locali e delle uu.ss.ll. siciliane.

Viene introdotta così, in una materia in cui la regione siciliana ha competenza concorrente e non esclusiva, una deroga alla disciplina di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modifiche ed integrazioni, limitata nel tempo e nell'ambito di applicazione, per ovviare ad esigenze del tutto particolari e locali, rimanendone ovviamente escluse le assunzioni riguardanti le amministrazioni statali.

Dai chiarimenti forniti dalla regione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, (all. 2) emerge che la previsione in argomento deriva dall'esigenza di assicurare una sollecita predisposizione delle graduatorie annuali per categoria, qualificata o profilo professionale, che le sezioni circoscrizionali per l'impiego avrebbero dovuto formare alla data del 31 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988. Viene indicata, quale ulteriore argomento a sostegno della scelta operata, la peculiare situazione in cui versano i comuni di Palermo, Catania e Messina per l'elevato numero di domande presentate, connessa alla contemporanea scadenza della convenzione stipulata per l'automazione dei servizi dell'impiego ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1988, da cui deriverebbe l'esigenza di «concentrare in un unico atto contestuale» le graduatorie afferenti agli anni 1992 e 1993.

Al riguardo, però, non può ritenersi ammissibile l'estensione delle competenze attribuite dall'art. 5 della legge n. 56/1987 alla commissione regionale per l'impiego, in materia di collocamento nelle imprese private, al collocamento presso amministrazioni pubbliche atteso che l'avviamento al lavoro negli enti pubblici costituisce oggetto di specifica disciplina, che non può subire deroghe o eccezioni in virtù di peculiari situazioni locali.

Poiché, inoltre, anche a voler ammettere che l'art. 5, lett. g), della legge n. 56/1987 conferisca alle commissioni regionali per l'impiego il potere di determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero di lavoratori iscritti nelle liste, procedure diverse da quelle a regime per la convocazione e l'avviamento di questi ultimi, non appare logico e ragionevole limitarlo al solo 1994 né tanto meno circoscriverlo alle sole assunzioni presso le amministrazioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/1991.

Potrebbe, invero, scaturire dal dettato normativo in questione una duplice regolamentazione delle procedure riguardanti la formazione delle graduatorie relative alle amministrazioni statali ed a quelle di altri enti ed amministrazioni.

Per le prime dovrebbe infatti ipotizzarsi la permanenza dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e dei relativi d.p.c.m. di attuazione, ingenerando, così, una diversità di disciplina che indubbiamente non agevolerebbe la funzionalità degli uffici preposti, in ausilio dei quali il legislatore vorrebbe intervenire.

La norma, nella sua lacunosità sostanziale, mette inoltre di prendere in considerazione la posizione dei soggetti interessati all'inclusione nelle graduatorie ancorate a procedure di formazione diverse a seconda delle amministrazioni richiedenti l'avviamento.

Deve osservarsi, peraltro, che la disciplina derogatoria in questione, della cui determinazione effettiva è investito un organo amministrativo non soggetto ad alcun controllo se non quello giurisdizionale, si riferisce anche al reclutamento del personale delle uu.ss.ii.

Sotto quest'ultimo profilo, ancora una volta deve rilevarsi la limitata competenza del legislatore regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale del Servizio sanitario nazionale.

Parimenti, dà adito a censura di carattere costituzionale per le motivazioni che appresso si esplicitano l'art. 7, che di seguito si riporta: «Disposizioni relative al personale di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214». «1. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, si applicano anche al personale di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.

2. — Le disposizioni di cui all'art. 57 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25, si applicano anche al personale dipendente di cui al presente articolo».

Il legislatore regionale, anche per questa ipotesi normativa, ha posto in essere l'anomala procedura dell'emendamento *ad horas* con le conseguenze ed implicazioni di cui si è prima riferito.

Viene infatti prevista l'estensione della particolare norma a favore di cui all'art. 3 della legge regionale n. 22/1991, riguardante particolari e privilegiate procedure di assunzione per i soggetti in diretto rapporto di lavoro precario con gli enti locali della regione, ai soci delle cooperative che hanno gestito, mediante convenzione, il servizio degli asili-nido ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 214/1979.

È di tutta evidenza la lesione dei principi posti a base degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono la pari opportunità di tutti i cittadini nell'accesso alla pubblica amministrazione.

La norma non appare, peraltro, sorretta da alcuna valida motivazione o riferimento a comprovato interesse pubblico.

Di fatto essa costituisce, oltre ogni ragionevole dubbio, una ingiustificata alterazione delle ordinarie procedure di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione e si connota come una sorta di assunzione *ad personam* per soggetti non direttamente legati all'ente locale da un qualsivoglia rapporto di servizio, bensì dipendenti da una struttura privata avente con l'ente stesso un rapporto di convenzione.

P. Q. M.

E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana;

Visto l'art. 28 dello stato speciale con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 655 dal titolo «proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale» approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 marzo 1994 e comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 7 marzo 1994:

art. 1 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 17 e 19 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dell'art. 2, lett. T e U della legge n. 421/1992;

2 per violazione degli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione;

art. 6 per violazione dell'art. 16 della legge n. 56/1957 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. f), dello statuto speciale, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 7 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 12 marzo 1994.

Il commissario dello Stato per la Regione siciliana: prefetto VITTORIO PIRANEO

N. 154

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 (pervenuta il 14 marzo 1994) dal magistrato di sorveglianza di Venezia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo

Pena - Poteri del giudice nell'applicazione della pena - Adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo e possibilità di rateizzazione - Obbligo per il giudice di seguire le modalità di rateizzazione previste - Conseguente impossibilità di far luogo ad una maggiore rateizzazione, in ragione delle comprovate ed effettive possibilità economiche del condannato, per evitare la conversione della pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento fra condannati.

(C.P., art. 133-ter).

(Cost., art. 3).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti e le informazioni concernenti Mantoan Amerigo, nato a Chioggia (Venezia) il 3 ottobre 1939, residente a S. Anna di Chioggia, via Fisola n. 263, nei confronti del quale fu ordinata la rateizzazione della pena pecuniaria inflitta con sentenza Corte d'appello di Venezia del 10 maggio 1986, con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Venezia del 15 maggio 1991 e richiesta delle rate non pagate, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Mantoan Amerigo fu condannato con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10 maggio 1986, alla pena pecuniaria di L. 40.000.000 di multa (di cui L. 10.000.000 condonati con successiva ordinanza dell'8 aprile 1991), per il reato di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1957, n. 474, mod. ex art. 21 della legge n. 1852/1962.

A seguito di accertata insolvibilità dello stesso, veniva richiesta a questo magistrato, in data 31 ottobre 1989, dalla procura generale di Venezia, la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata ai sensi degli artt. 102 e ss. della legge n. 689/1981.

All'udienza del 15 maggio 1991, il magistrato di sorveglianza di Venezia, su richiesta dell'interessato, disponeva che la multa residua di L. 30.000.000, inflitta con il provvedimento suddetto, fosse pagata dal Mantoan, ai sensi dell'art. 133-ter del c.p., in trenta rate mensili di L. 1.000.000 ciascuna, a partire dal luglio 1991, avvertendo il condannato che il mancato pagamento tempestivo avrebbe determinato la conversione in libertà controllata della parte di pena non pagata. Alla stessa udienza il Mantoan, tramite il proprio difensore, faceva rilevare di aver richiesto la rateizzazione per oggettive ed intrinseche necessità lavorative (lavorava infatti in qualità di trasportatore), che l'applicazione della libertà controllata gli avrebbe notevolmente ridotto, in termini di possibilità di spostamenti, ma di non ritenere comunque di essere in grado di pagare un milione al mese con sicura affidabilità, poiché il suo lavoro non gli consentiva guadagni di notevole entità e che nonostante ciò «era costretto» a chiedere la rateizzazione con i limiti imposti dalla legge.

In seguito, l'intendenza di finanza di Venezia segnalava che il Mantoan, dopo aver regolarmente pagato le prime 9 (nove) rate, più un'altra successiva, aveva ommesso di pagare le susseguenti. Si imponeva pertanto la trasmissione degli atti nuovamente a questo magistrato per la conversione della restante pena non pagata in libertà controllata.

All'odierna udienza il Mantoan, rinnovate le istanze e le valutazioni fatte alla precedente udienza, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 133-ter del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dinanzi alla comprovata insufficienza economica del cittadino teoricamente ammesso al pagamento rateale, non consente la maggior rateizzazione in ragione delle comprovate ed effettive possibilità economiche.

La sollevata questione, a parere di questo magistrato, non appare manifestamente infondata.

Infatti, a fronte di uno strumento normativo quale quello fornito dall'art. 133-ter del c.p., che dà la possibilità di rateizzare il pagamento della multa o dell'ammenda, consentendo così di eseguire la pena così come stabilita in sentenza, senza ricorrere a «sostituzioni» della pena stessa con sanzioni diverse che vanno ad incidere sulla libertà personale del condannato, e costituendo in tal modo uno strumento in qualche modo «malleabile», la legge prevede contestualmente un irrigidimento della normativa stessa, che, se valutato in termini assoluti può anche apparire giustificato, ma se esaminato nel concreto e in relazione alle possibilità economiche del singolo cittadino, appare eccessivamente ristretto, sia per ciò che concerne il minimo «quantitativo» della rata, sia il massimo «numerico» delle rate, soprattutto se valutato alla luce delle mutate condizioni socio-economiche del paese e, specularmente, di ogni singolo individuo.

Infatti, al di là di quelle che sono le valutazioni discrezionali che spettano al legislatore, sembra che la normativa in oggetto provochi eccessiva disparità tra i condannati, basandosi sulla entità sostanziale della pena pecuniaria inflitta, né poteva essere altrimenti, ma altresì su un numero aprioristicamente ed acriticamente predeterminato delle rate, senza nel contempo permettere al giudice, che deve applicare la rateizzazione, di valutare compiutamente ed obiettivamente le diverse condizioni economiche del richiedente, ampliando o restringendo il campo della rateizzazione a seconda dei casi, e pur nella sussistenza di condizioni particolari, impedendo in tal modo ai cittadini di usufruire in maniera paritaria di una disposizione di legge volta all'esecuzione della pena in modo «alternativo», ma ugualmente corrispondente al giudizio espresso al momento della condanna.

P. Q. M.

Sentiti il pubblico ministero e la difesa;

Visti gli artt. 679 del c.p.p., 133-ter del c.p.; 102 e ss. della legge n. 689/1981; l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta e illustrata in parte motiva;

Sospende la conversione della pena pecuniaria restante nei confronti di Mantoan Amerigo;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla questione sollevata;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della citata legge.

Venezia, addì 20 gennaio 1993

*Il magistrato di sorveglianza: BIAGI**

Depositato in cancelleria il 26 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: MAZZON

94C0310

N. 155

Ordinanza emessa il 12 maggio 1993 (pervenuta il 14 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Falletti Simone contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVM) Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/3102 presentato il 10 novembre 1992 (avverso: s/rif. su l.rimb., ritenuta d'acconto) da: Falletti Simone, residente c/o avv. F. Scaglione, Reggio Calabria in via Capobianco n. 2, contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto datato 23 novembre 1992 Falletti Simone proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'intendente di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta, pari al 20% dell'imponibile, operata dall'IACP di Reggio Calabria in applicazione dell'art. 11, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle

somme corrisposte a titolo di risarcimento danni «per accessione invertita in seguito a procedura ablatoria abortita, rivalutazione ed interesse». Contestava nel merito la tenutezza al versamento dell'imposta e all'udienza ribadiva le proprie tesi mentre il rappresentante dell'ufficio insisteva per il rigetto del ricorso.

MOTIVI

Osserva la commissione, prendendo spunto dal ricorso di che trattasi e delle censure mosse con il medesimo, che il citato art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non può ritenersi immune da ragionevoli dubbi di costituzionalità, che inducono a rilavarne di ufficio la relativa questione sotto diversi profili.

Un primo profilo riguarda e la tassazione dell'indennità di occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime (quinto e sesto comma della legge n. 413/1991).

Ora siffatte tassazioni appaiono in violazione dell'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Invero, come la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto occasione di affermare, il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale.

Sul piano garantistico costituzionale, poi, esso dev'essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (sentenza n. 120/1972). E poiché, nella fattispecie, le tassazioni sopra indicate vengono a colpire delle somme che non rappresentano ricchezza nuova, né plusvalenze ma un semplice ristoro a fronte dello spossamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato, manca quel collegamento dell'imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza e quindi manca l'idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta.

Un secondo profilo riguarda il prelievo fiscale su somme riferite in concreto a situazioni già esaurite: siffatta tassazione viola sempre il disposto dell'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione, a causa, questa volta, della non attualità della capacità contributiva presa in considerazione, in quanto i fatti passati utilizzati dal legislatore non possono costituire indici attuali concretamente rivelatori di ricchezza. La stessa Corte costituzionale ha precisato che, quando la legge assuma a un presupposto un fatto passato ovvero estenda gli effetti di questo fatto al passato, occorre verificare se il rapporto che deve sussistere tra capacità contributiva ed imposizione non risulti reciso, ed in particolare, se l'efficacia retroattiva sia sorretta da una razionale presunzione che gli effetti economici della situazione passata permangano attualmente nella sfera patrimoniale dell'obbligato, il quale, nel caso in esame, per le ragioni più svariate, potrebbe non essere più nella disponibilità dell'indennità, data anche la possibilità che l'acquisizione della stessa sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non era neppure prevedibile la istituzione dell'imposta (Corte costituzionale n. 44/1966 e n. 143/1982).

Un ulteriore profilo riguarda la tassazione dell'indennità di espropriazione di terreni agricoli, per le quali continuano a trovare applicazione i parametri di determinazione fissati dalla legge n. 865 del 1971. Per tali indennità, quindi, il regime fiscale introdotto con la legge n. 413/1991 si risolve nell'imposizione di un gravoso onere che comprime il parziale ristoro del sacrificio, imposto nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato. In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha sancito, in diverse occasioni, che l'art. 42 della Costituzione, lungi dal garantire all'espropriato il diritto ad un'indennità rapportata al valore di mercato del bene, mira ad assicurarli una adeguata riparazione, la quale, peraltro, non può rappresentare un indennizzo meramente apparente e simbolico ma deve sostanziarsi, in un ristoro serio, tale da non ledere il principio costituzionale di eguaglianza. Da qui l'ulteriore profilo di incostituzionalità della norma richiamata: la violazione dell'art. 42 della Costituzione, terzo comma, e quella dell'art. 3.

In conclusione, alla stregua delle svolte considerazioni va ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione ai principi ed alle garanzie previste dagli artt. 53, 3 e 42 della Costituzione e, in conseguenza, la commissione provvede come da dispositivo della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Reggio Calabria, addì 12 maggio 1993.

Il presidente estensore: ADORNO

94C0311

N. 156

Ordinanza emessa il 12 maggio 1993 (pervenuta il 14 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Arena Saveria ed altra contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVM) Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Incidenza sul principio che l'indennizzo dell'espropriazione debba costituire un serio ristoro - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 44/1966, 120/1972 e 143/1992.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

I.A. COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/3318 presentato il 25 novembre 1992 (avverso: s/rif. su I.rimb. Irpef, ritenuta 20%) da: Arena Saveria, residente a Roma in via V. Agnelli n. 16; Arena Annunziata residente a Villa San Giovanni in via Siena n. 11, c/o avv. A. Sofò, via Aschenez, 128/B Reggio Calabria, contro l'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto datato 23 novembre 1992 Arena Saveria e Arena Annunziata proponevano ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'intendente di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta, pari al 20% dell'imponibile, operata dall'IACP di Reggio Calabria in applicazione dell'art. 11, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per l'espropriazione di un'area, di proprietà di esse Arena, utilizzata per la costruzione di sessanta alloggi nel comune di Campo Calabro. Le ricorrenti contestavano nel merito la tenuta alla versamento dell'imposta ed eccepevano altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 413/1991.

All'udienza le ricorrenti ribadivano le proprie tesi mentre il rappresentante dell'ufficio insisteva per il rigetto del ricorso sotto ogni profilo.

MOTIVI

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 155/1994).

94C0312

N. 157

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal pretore di Urbino
nel procedimento civile vertente tra Rossi Cesira e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche per il diverso trattamento dei pensionati cui è stato già riconosciuto con efficacia di giudicato il diritto alla «cristallizzazione» del trattamento già integrato al minimo e non più integrabile ed i pensionati per i quali è ancora pendente il giudizio per i quali detto diritto è escluso - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 31 e 173 del 1986, 184/1988, 494 e 495 del 1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di previdenza iscritta al n. 374 del R.G.A.C.L. per l'anno 1993, promossa da Rossi Cesira rappresentata e difesa dall'avv. R. Blasi, domiciliata in Urbino presso lo studio legale avv. Ambrosini in via Gasparini n. 1, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv. G. Costantini e P. Augelletta, domiciliato in Pesaro, via Gramsci n. 10, resistente, in punto a riconoscimento di conservazione della integrazione al minimo su pensione di reversibilità, con contestuale godimento di pensione diretta integrata al minimo.

All'udienza di discussione del 14 gennaio 1994 il difensore della ricorrente chiedeva l'annullamento della domanda e in via subordinata eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di interpretazione autentica dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

La difesa dell'Istituto chiedeva la reiezione della domanda in applicazione della interpretazione autentica del citato art. 6, settimo comma.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 15 luglio 1993, Rossi Cesira conveniva in giudizio l'I.N.P.S. sede di Pesaro, lamentando che l'Istituto aveva rinchiodato a calcolo, a decorrere dal 1° ottobre 1983, la pensione di reversibilità goduta da essa ricorrente. Ovviamente era stata conservata l'integrazione su altra pensione diretta.

L'Istituto aveva respinto la domanda, presentata in via amministrativa, per ottenere la c.d. cristallizzazione.

Assumeva che l'interpretazione seguita dall'Istituto nell'applicazione dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, doveva ritenersi errata, in quanto contrastante con disposto del successivo settimo comma.

Chiedeva condanna dell'Istituto a corrispondere l'integrazione al minimo come calcolata alla data del 30 settembre 1983 sino al suo riassorbimento per effetto dei successivi miglioramenti.

Si costituiva l'Istituto richiamando l'interpretazione autentica dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, contenuta nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 21 dicembre 1993, n. 537, e chiedendo la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

L'interpretazione autentica dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, riproposta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, è del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 4 del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, già eccepito di illegittimità costituzionale con ordinanza 11 febbraio 1992, n. 127, della Corte di cassazione, non pervenuta a decisione per intervenuta caducazione del d.-l. n. 14/1992.

Si tratta di norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva e, comunque, certamente decorrente dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 638/1983.

Si tratta, inoltre, con ogni evidenza di disposizione riduttiva delle erogazioni pensionistiche, incidente anche sulla posizione della ricorrente e sulla decisione del ricorso proposto.

Il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 38 della Costituzione non è manifestamente infondato.

Infatti l'istituto pensionistico della integrazione al minimo è volto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita ed ha natura essenzialmente previdenziale (v. Corte costituzionale, sentenza n. 31/1986). Numerose decisioni della Corte costituzionale, anche recenti (v. sentenze n. 494 e 495 del 1993), hanno dichiarato costituzionalmente illegittime norme di legge che disponevano il divieto di cumulo dell'integrazione al minimo, in ipotesi di contemporaneo godimento di due o più pensioni, ritenendo che, soltanto attraverso il cumulo dell'integrazione su vari trattamenti pensionistici, fosse possibile realizzare, alla data del 1° ottobre 1983, quell'adeguatezza di mezzi alle esigenze di vita del lavoratore.

Il legislatore con il d.-l. n. 463/1983, ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, il divieto di cumulo dell'integrazione, assicurando, tuttavia, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/1988, la conservazione delle situazioni anteriori al 1° ottobre 1983 e disponendo per queste un sistema di adeguamento automatico, tale da pervenire gradualmente al riassorbimento delle plurime integrazioni.

La norma contenuta nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sembra in contrasto con il criterio di adeguamento del trattamento previdenziale alle esigenze di vita, che può ritenersi assicurato, soltanto con il cumulo di più trattamenti integrativi su concorrenti pensioni, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 173, 1986 e 184/1988.

Inoltre nel permanere di situazioni di cumulo di integrazioni al minimo (cfr. Corte costituzionale nn. 494 e 495 del 1993) si evidenzia, anche ipotesi di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento in situazioni analoghe.

Pertanto l'eccezione non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Retenuta ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Urbino, addì 14 gennaio 1994

Il consigliere pretore: (firma illeggibile)

94C0313

N. 158

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla corte di appello di Venezia

nel procedimento civile vertente tra il comune di Venezia e l'amministrazione delle finanze dello Stato

Contenzioso tributario - Imposta sugli spettacoli - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 39).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata il 20 luglio 1990 da: comune di Venezia, in persona del sindaco in carica (del G.M. del 6 aprile 1990, n. 2051) coi proc. dom. in Venezia avvocati Giulio Gidoni e Giancarlo Mascarin, S. Marco, 3906/A e col patrocinio degli stessi e dell'avv. prof. Victor Uckmar per mandato in citazione, appellante, contro l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliataria *ex lege*, appellata.

Oggetto: Riforma della sentenza 2 novembre 1989-19 giugno 1990 del tribunale di Venezia. In punto restituzione imposte. Causa trattata all'udienza del 16 dicembre 1993.

Premesso che, con sentenza n. 99/1990 del 2 novembre 1989-19 gennaio 1990, il tribunale di Venezia — sostanzialmente, sul presupposto che le entrate derivanti dalla gestione della locale casa da gioco non potevano ritenersi sottratte all'imposta sugli spettacoli, non essendo ipotizzabile alcuna forma di abrogazione o deroga alla normativa del d.P.R. n. 640/1972 — ha respinto la domanda con cui il comune di Venezia aveva chiesto che, previo accertamento che — ex art. 19 del d.-l. n. 318/1986, convertito in legge n. 488/1986 — le predette entrate non erano soggette all'imposta sugli spettacoli (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640), fosse condannata l'amministrazione finanziaria dello Stato a restituirgli la somma di L. 2.497.656.980, oltre agli interessi;

Rilevato che il predetto comune di Venezia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma e, quindi, per sentir accogliere la sua domanda;

Considerato che l'amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame e, in particolare — oltretutto chiederne la reiezione nel merito — ha eccepito preliminarmente, per la prima volta (anche in via di appello incidentale: cfr. conclusioni) l'imponibilità dell'azione *de qua*, per mancato esperimento dei ricorsi di cui all'art. 38 del citato d.P.R. n. 640/1972 e la decadenza dagli stessi;

OSSE R V A

L'art. 38 del predetto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, fra l'altro, stabilisce che «le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi e delle sopratasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato», avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni sessanta dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle sopratasse superi le L. 150.000.

L'art. 39 del medesimo d.P.R. n. 640/1972 prevede che «avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di giorni novanta dalla data di notificazione della decisione» ed aggiunge (secondo comma) che, qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche «prima della notificazione della decisione stessa».

Inoltre, l'art. 40 del citato d.P.R. n. 640/1972 contempla che il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte erroneamente ed indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno dell'effettuato pagamento.

Dal contesto normativo di cui sopra emerge che, *in subiecta materia*, il contribuente non può immediatamente adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti (compreso quello relativo al rimborso), essendo la domanda giudiziale improponibile se non preceduta dall'esperimento dei rimedi amministrativi di cui s'è detto prima e dalla notificazione della decisione definitiva emessa in tale sede, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza alcuna notifica della decisione ministeriale.

Dal che discende che, evidentemente, il legislatore, con la riferita disciplina, ha posto una sorta di «sbarramento» all'esercizio dell'azione giurisdizionale che si configura giuridicamente come condizione di proponibilità della stessa, non potendo il contribuente avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nonché della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 della Costituzione, senza avere prima percorso la via amministrativa.

Ma tale sistema — non profilandosi, peraltro, esigenze che possano dar ragione al differimento dell'esperibilità immediata dell'azione giudiziaria — appare del tutto ingiustificato, soprattutto se, com'è doveroso, si tiene conto dei principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale (cfr., da ultimo, la sentenza n. 406/1993, in tema di imposta di bollo) per cui, sebbene gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongano una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia; tuttavia, anche nel concorso di queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in conformità al principio della piena attuazione della garanzia stabilita dalle suddette norme costituzionali.

In definitiva, sulla scorta delle suddette ragioni e tenuto presente, altresì, che la questione, data la sua innegabile pregiudizialità, appare rilevante ai fini del presente giudizio dipendendo dalla sua definizione la soluzione della controversia — devesi rilevare, d'ufficio, che non manifestamente infondata appare sotto il profilo degli artt. 24 e 113 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui figura

come condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria la previa notificazione della decisione definitiva del Ministro delle finanze o la mancata decisione, da parte dello stesso, entro centottanta giorni dalla proposizione del ricorso, nei casi di controversie di cui agli artt. 38 e 40, secondo comma, del citato d.P.R. n. 640/1972.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta — in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione — la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria relativamente alle controversie di cui agli artt. 38 e 40, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 640/1972, al previo ricorso ai rimedi amministrativi;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 16 dicembre 1993

Il presidente: ANNA

94C0314

159

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla corte di appello di Venezia
nel procedimento civile vertente tra il comune di Venezia e l'amministrazione delle finanze dello Stato*

Contenzioso tributario - Imposta sugli spettacoli - Rimborso - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 39).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata il 20 luglio 1990 dal comune di Venezia, in persona del sindaco in carica (del. G.M. n. 2357 del 12 aprile 1990) coi proc. dom. in Venezia avvocati Giulio Gidoni e Giancarlo Mascarin. S. Marco, 3906/A e col patrocinio degli stessi e dell'avv. prof. Victor Uckmar per mandato in citazione, appellante, contro l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliataria *ex lege*, appellata.

Oggetto: Riforma della sentenza 2 novembre 1989-10 febbraio 1990 del tribunale di Venezia. In punto restituzione imposte. Causa trattata all'udienza del 16 dicembre 1993.

Tranne i punti riguardanti gli estremi della sentenza di primo grado che rigettava la richiesta di rimborso («n. 240/1990 del 2 novembre 1989-10 febbraio 1990» anziché n. 99/1990 del 2 novembre 1989-19 gennaio 1990») e la somma richiesta («L. 3.672.983.797» invece di «L. 2.497.656.980»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 158/1994).

94C0315

160

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Beruschi Luca ed altri*

Reati militari - Rivolta Fattispecie incriminatrice: rifiuto di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine, abbandonandosi ad «eccessi» - Ritenuta indeterminatazza del concetto di «eccessi» suscettibile di diverse interpretazioni - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio della tassatività delle fattispecie penali.

(C.P.M.P., art. 174, primo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE MILITARE

1) Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro: Beruschi Luca, nato il 27 gennaio 1973 a Brescia, residente a Montichiari (Brescia) in via Santella n. 41, atto di nascita n. 0357 I.A.2, studente, celibe, incensurato; soldato in congedo già nella Brigata «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine);

2) Di Lucia Sposito Lorenzo, nato il 6 marzo 1972, a Ciriè (Torino), atto di nascita n. 105/A.I., residente a Maddaloni (Caserta) in via Murelli n. 9, celibe, incensurato; soldato in congedo già nella Brigata Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine);

3) De Girolamo Antonio, nato il 2 aprile 1973 ad Avellino, atto di nascita n. 9/A.II, residente in Avellino in prolungamento contratta parco n. 5, celibe, incensurato; soldato in congedo già nella Brigata Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine);

4) Cassavia Pasquolino, nato il 22 dicembre 1967 a Tursi (Matera), atto di nascita n. 94/A.I. ivi residente in via Matteotti n. 4, celibe, incensurato; soldato in congedo già nella Brigata Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine); tutti detenuti dal 7 al 17 giugno 1993, imputati di per il Beruschi:

A) rivolta (art. 174, primo comma n. 3 del c.p.m.p.) perchè, soldato nella Brigata di Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine), nella notte tra il 25 ed il 25 maggio 1993 rifiutava di obbedire (unitamente ad alcune decine di commilitoni, tra cui i militari Cassavia, De Girolamo e Di Lucia) all'intimazione di rientrare nell'ordine rivolto a tutti i militari adunati all'interno dello squadrone comando dai sotto tenenti Guiducci e Di Grigoli, accompagnando il suo rifiuto con urla, fischi, nonché con inviti ai commilitoni presenti affinché percuotessero gli ufficiali e giungendo a scagliarsi con veemenza contro uno dei superiori (reato *sub C*);

B) Insubordinazione con ingiuria e insubordinazione con minaccia, in concorso formale (artt. 81, primo comma del c.p. e 189 primo e secondo comma del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la notte tra il 24 ed il 25 maggio 1993, con unica azione, offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore sottotenente Di Grigoli, nonché minacciava al predetto un ingiusto danno dicendo all'ufficiale, in sua presenza e per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina, «pezzo di merda, te la faccio pagare»;

C) Tentata insubordinazione con violenza (artt. 56 del c.p. e 186, primo comma, del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo B), per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina, compiva atti idonei ad usare violenza al superiore sottotenente Di Grigoli e a tal fine diretti in modo non equivoco, scagliandosi verso la persona dell'ufficiale con le braccia levate in alto e non riuscendo a giungere a contatto fisico con lo stesso in quanto bloccato dai commilitoni presenti.

Per il Di Lucia Sposito Lorenzo:

D) Concorso in disobbedienza (artt. 110 del c.p. e 173 del c.p.m.p.) perchè, soldato della Brigata di Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine), la sera del 24 maggio 1993, in accordo con il commilitone Cassavia, rifiutava di ottemperare all'ordine attinente al servizio ed alla disciplina rivolto loro dal superiore sottotenente Di Grigoli di mettersi in uniforme per svolgere le operazioni di «contrappello»;

E) Concorso in insubordinazione con ingiuria (artt. 110 del c.p. e 189, secondo comma, del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la sera del 24 maggio 1993, agendo in accordo con il commilitone Cassavia offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore sottotenente Di Grigoli dicendo allo stesso, in sua presenza «Stai muto, stai zitto, lasciati in pace, non rompere i coglioni», ciò facendo per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina;

F) Rivolta (art. 174, primo comma, n. 3 del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la notte tra il 24 ed il 25 maggio 1993 unitamente ad alcune decine di commilitoni dello squadrone comando (tra cui i militari Cassavia, De Girolamo e Beruschi) ometteva di obbedire all'intimazione di rientrare nell'ordine e di recarsi nella propria camerata

rivolta a tutti i militari accalcati nel corridoio della palazzina sede dello Squadrone, dai sottotenenti Guiducci e Di Grigoli, accompagnando tale comportamento inottemperante, con urla fischi e schiamazzi;

Per il De Girolamo:

G) Rivolta (art. 174, primo comma, n. 3 del c.p.m.p.) perchè, soldato nella Brigata di Cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine), la notte tra il 24 ed il 25 maggio 1993 unitamente ad alcune decine di commilitoni tra cui i militari Beruschi, Di Lucia e Cassavia, ometteva di obbedire all'intimizione di rientrare nell'ordine, rivolta ai presenti dai sottotenenti Di Grigoli e Guiducci, accompagnando tale inerzia con grida schiamazzi e fischi, nonché con minacce verbali (reato di cui al capo H) indirizzate agli ufficiali presenti;

H) Insubordinazione con minaccia (art. 189, primo comma del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la notte tra il 24 ed il 25 maggio 1993 minacciava un ingiusto danno al superiore sottotenente Di Grigoli dicendogli, per motivi attinenti al servizio ed alla disciplina, «toglii le stellette e ti faccio vedere io, non la passi liscia», aggiungendo poi, rivolto ai commilitoni presenti «non fategliela passare liscia a quel bastardo, menatelo!»;

I) Tentata insubordinazione con violenza (art. 56 del c.p. e 186 primo comma del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo H), per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina, compiva atti idonei ad usare violenza al superiore sottotenente Di Grigoli e a tal fine diretti in modo non equivoco, scagliandosi verso la persona dell'ufficiale con le braccia levate in alto e non riuscendo a giungere a contatto fisico con lo stesso in quanto bloccato dai commilitoni;

Per il Cassavia Pasqualino:

L) Concorso in disobbedienza (artt. 110 del c.p. e 173 del c.p.m.p.) perchè, soldato nella brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli» in Palmanova (Udine), la sera del 24 maggio 1993, in accordo con il commilitone Di Lucia, rifiutava di ottemperare all'ordine attinente al servizio ed alla disciplina rivolto loro dal superiore sottotenente Di Grigoli di mettersi in uniforme per svolgere le operazioni di «contrappello»;

M) Concorso in insubordinazione con ingiuria (artt. 110 del c.p. e 189, secondo comma del c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la sera del 24 maggio 1993, agendo in accordo con il commilitone Di Lucia offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore sottotenente Di Grigoli dicendo allo stesso, in sua presenza «stai muto, stai zitto, lasciaci in pace, non rompere i coglioni», ciò facendo per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina;

N) Rivolta (art. 174, primo comma, n. 3 c.p.m.p.) perchè, soldato come sopra, la notte tra il 24 ed il 25 maggio 1993 unitamente ad alcune decine di commilitoni dello squadrone comando (tra cui i militari Di Lucia, De Girolamo e Beruschi) ometteva di obbedire all'intimazione di rientrare nell'ordine e di recarsi nella propria camerata rivolta a tutti i militari accalcati nel corridoio della palazzina sede dello squadrone, dai sottotenente Guiducci e De Grigoli, accompagnando tale comportamento inottemperante, con urla fischi e schiamazzi.

FATTO E DIRITTO

A norma dell'art. 444 del c.p.p. i difensori ed il p.m. hanno chiesto l'applicazione della pena per tutti i reati in epigrafe unitificati col vincolo della continuazione, determinandola in un anno per Beruschi, Di Lucia, Sposito e Di Girolamo, ed in un anno e quattro mesi e giorni per Cassavia.

Nelle loro argomentazioni a sostegno della richiesta concordata, i difensori hanno, tuttavia, pur senza sollevare formale eccezione, prospettato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3 del c.p.m.p., che prevede il reato di rivolta, in relazione agli artt. 3 e 25 secondo comma, della Costituzione, dal momento che il concetto di «eccessivo», cui nella disposizione incriminatrice si fa riferimento, non sarebbe sufficientemente determinato. L'eccesso è concetto — così hanno sostenuto i Difensori — che senz'altro può precisarsi in rapporto con altra nozione (ad es. eccesso nell'adempimento del dovere, di potere, di legittima difesa, ecc.); ma che nell'art. 174 risulterebbe indeterminato, proprio per la mancanza di un qualsiasi termine di confronto.

Il P.M., da parte sua, ha, al contrario, prospettato l'inconsistenza dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto gli «eccessivi» acquisirebbero un preciso contenuto come comportamenti difformi dalla normativa disciplinare contenuta nel regolamento approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

La questione è, senza dubbio, rilevante nel presente giudizio, in quanto a tutti e quattro gli imputati è attribuito il reato di rivolta, e proprio nella forma per la cui sussistenza si richiedono come elemento essenziale gli «eccessivi» in discorso.

Con l'art. 174 del c.p.m.p. vengono infatti, puniti (con la reclusione militare da tre a quindici anni i semplici partecipanti, e da quindici a ventiquattro anni i promotori, organizzatori o direttori) i militari che, riuniti in numero di quattro o più, mentre sono in servizio armato rifiutano, omettendo o ritardando di obbedire ad un ordine di un loro

superiore; oppure prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deponere, intimato da un loro superiore; o, infine, «abbandonandosi ad eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatto da un loro superiore».

Ora, mentre la nozione di «atti violenti» è sufficientemente determinata, ritiene questo tribunale che altrettanto non possa dirsi per il termine «eccessi», usato nell'art. 174 in senso assoluto.

Deve escludersi, innanzitutto, che il concetto possa indicare, come ritiene il P.M., un qualsiasi comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare delineata dal regolamento. Se ci si riferisse a questi parametri, quanto mai articolati ed esigenti, ben raramente potrebbe realizzarsi il meno grave reato di ammutinamento (art. 175 del c.p.m.p.), consistente in una generica disobbedienza collettiva, e con un niente, ad esempio anche solo contravvenendo nel disobbedire ad una norma di tratto, verrebbe in essere il più grave reato dell'art. 174. Insomma, alla disobbedienza collettiva «armata» (nn. 1 e 2 dell'art. 174) sarebbe equiparata la disobbedienza collettiva in qualsiasi modo «indisciplinata», con conseguente palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

La locuzione «abbandonarsi ad accessi» potrebbe, peraltro, acquisire un univoco significato qualora la si intendesse, come autorevoli lessicografi pongono, quale equivalente dell'espressione «dare in escandescenza»: si tratterebbe, allora di manifestazioni verbali o al massimo di gestuali, determinate da irrefrenabile ira. Ma quest'orientamento non è condiviso da alcuno, né in dottrina né in giurisprudenza, essendosi pacificamente affermato che il reato di rivolta può consistere in una disobbedienza collettiva cui si accompagnino fischi o urla, o anche manifestazioni di altro tipo, quali lanci di oggetti, movimenti disordinati, danze di protesta, ecc. E del resto, se gli «eccessi» dovessero ridursi alle manifestazioni verbali o gestuali, riaffiorerebbe la violazione del principio di uguaglianza, essendo chiaro che, a parte gli «atti violenti» contemplati alternativamente, rimarrebbero comportamenti indisciplinati più gravi delle semplici manifestazioni verbali o gestuali, e tuttavia inidonei a tramutare l'ammutinamento nel più grave reato di rivolta.

Il termine «eccessi» non può, dunque, significare un qualsiasi comportamento che contraddica le regole della disciplina: né solamente espressioni verbali o gestuali indisciplinate. Esso, allora, deve indicare, secondo la più comune eccezione, le manifestazioni estreme dell'indisciplina.

Ora, dal momento che la penalizzazione di un comportamento consiste proprio nell'individuazione, nell'ambito di una gamma pressoché illimitata di condotte contrarie a norme giuridiche, delle manifestazioni estreme e più gravi, come tali meritevoli della sanzione penale, quando questo compito, con l'uso nella disposizione incriminatrice di una terminologia indeterminata, viene delegato alla valutazione discrezionale del giudice, appare violato il principio dell'art. 25, secondo comma della Costituzione. Non solo: ne risulta vulnerato, per le disparità di trattamento che possono derivare dalle diverse interpretazioni, anche il principio dell'art. 3 della Costituzione.

Sia conclusa un'ultima osservazione. L'art. 73 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nel delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato, riproduce sostanzialmente l'art. 174 del c.p.m.p., con un'unica variante: non si prevede, tra le varie forme che il reato può assumere, l'inottemperanza all'ordine di recedere dagli «eccessi» disciplinari. Modificazione, questa, che non può dar luogo a censure nei confronti dell'art. 174 del c.p.m.p. per violazione del principio di uguaglianza (dal momento che rientra nella discrezionalità legislativa mantenere per la rivolta militare una disciplina parzialmente diversa da quella degli appartenenti alla polizia di Stato); ma che, senza dubbio, è indicativa della diversa sensibilità del legislatore della Repubblica, che ben si è reso conto della fumosità e indeterminatezza degli «eccessi» menzionati nella disposizione penale militare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; a seguito di giudizio ex art. 444 del c.p.p.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione:

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 14 dicembre 1993-

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositato in cancelleria addì, 17 dicembre 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

N. 161

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro*

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Ignoranza della normativa (art. 543 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133) che costituisce il dovere di presentazione per il solo fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamato alle armi - Conseguente inescusabilità dell'errore in cui può incorrere il chiamato che (come nella specie) ritenga invece necessaria la notificazione della cartolina di precepto - Irragionevolezza, con incidenza sul principio della personalità della responsabilità penale, tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) ha mitigato il principio di cui all'art. 5 del c.p.).

(C.P.M.P., art. 39, in relazione a codice penale, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 27).

II. TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Cuomo Lazzaro, nato il 15 maggio 1973 a Castellammare di Stabia (Napoli), atto di nascita n. 1008/A.I., ivi residente in via Rione Savorito F/1/C, celibe, incensurato; recluta nel secondo battaglione Fanteria «Pordenone» in Pordenone, libero imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi per compiere il servizio di leva, secondo quanto stabilito dal manifesto di chiamata, che ne disponeva la presentazione al distretto militare per il giorno 10 novembre 1992, non si presentava senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a tale data rimanendo arbitrariamente assente fino al giorno 28 gennaio 1993 data in cui si presentava al corpo.

In seguito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

La recluta Cuomo Lazzaro, inizialmente imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) per non essersi presentato il 10 dicembre 1992 al secondo battaglione Fanteria «Pordenone» in Pordenone, come stabilito con precepto personale, nel dibattimento dinanzi a questo tribunale, essendo emerso che la cartolina-precepto non gli era stata notificata, si è visto modificare l'imputazione, così da dover rispondere dell'omessa presentazione il 10 novembre 1992 al distretto militare di Napoli, come stabilito con pubblico manifesto, e della protrazione dell'assenza sino al 28 gennaio 1993, data della sua presentazione al detto Battaglione in Pordenone.

È, inoltre, emerso che, dopo un tentativo di comunicazione del precepto personale per il 10 dicembre 1992, la notificazione è stata finalmente effettuata il 25 gennaio 1993, e che proprio per questa ragione la recluta si è presentata qualche giorno dopo (il 28 gennaio come si è già detto) al reparto, intraprendendo il servizio di leva.

Si è acquisito agli atti il modulo ufficiale della difesa dp/0505 (ex 607042 M) utilizzato dai consigli di leva per l'invio in congedo illimitato provvisorio.

Nell'avvertenza n. 1, riportata sul retro, ci si riferisce all'obbligo per i militari in congedo illimitato provvisorio di presentarsi «quando riceveranno la cartolina precepto di chiamata alle armi».

È evidente come questa dizione sia idonea ad ingenerare nei militari in attesa della chiamata, quali il Cuomo, il convincimento che il dovere di presentazione non si costituisca se non a seguito della notificazione del precepto personale. Si deve, di conseguenza, ritenere che il Cuomo sino al 25 gennaio 1993, data della notificazione del precepto personale, ignorasse di essere tenuto sin dal precedente 10 novembre 1992 a presentarsi alle armi, sulla base del pubblico manifesto.

La notificazione del precepto personale rappresenta, com'è noto, il mezzo esclusivo per il costituirsi dell'obbligo solamente quando si tratti di recluta della Marina.

Per il caso del militare destinato a svolgere servizio nell'esercito o nell'aeronautica l'art. 543, secondo comma, del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, disposizione tuttora vigente, stabilisce, invece, che «Le reclute che non ricevessero la cartolina-precepto, o la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precepto personale».

Ed in effetti i manifesti indicano un termine di presentazione, nella specie il 10 novembre 1992, per quanto non avessero (per qualsiasi ragione) ricevuto la cartolina-precepto.

A conclusione del dibattimento, negando rilievo scusante all'errore in cui è incorso l'imputato, il P.M. ne ha chiesto la condanna.

Si ripropone, allora, l'annoso problema dell'art. 39 del c.p.m.p., secondo cui «il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare», la cui illegittimità questo tribunale ha più volte eccipito, in relazione a plurime disposizioni costituzionali e soprattutto al principio dell'art. 27, primo comma. La Corte costituzionale con la sentenza n. 325/1989, interpretativa di rigetto, già ha stabilito in contrasto con l'*originaria voluntas legis* e la tradizionale interpretazione della giurisprudenza, che l'art. 39 del c.p.m.p. non può limitare la disciplina dell'errore di fatto posta dall'art. 47 del c.p. In questa e in numerose altre decisioni non è entrata, invece, nel merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri militari.

Il Cuomo, senza dubbio, ha ignorato il contenuto del manifesto di chiamata (errore, questo, riconducibile alla disciplina dell'art. 47 del c.p.). Ma in origine e principalmente, come ha affermato il P.M., egli ha ignorato la normativa posta dal citato art. 543, che gli costituiva il dovere di presentazione per il sol fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi, senza la necessità di un precetto personale. E quest'ignoranza è proprio quella tuttora incondizionatamente considerata inescusabile dall'art. 39 del c.p.m.p. Non può avere rilievo che nella specie si presenti con il carattere dell'inevitabilità, in quanto con la citata avvertenza n. 1 del foglio di congedo illimitato provvisorio la stessa amministrazione gli aveva dato l'erronea informazione di un dovere di presentazione avente il suo imprescindibile presupposto nella notificazione del precetto personale.

Appare, quindi, *de iure condito* non priva di fondamento la richiesta di condanna formulata dal P.M.

Si tratta di un'interpretazione che, in qualche modo recepisce l'insegnamento della Corte, nel senso che abbia rilievo scusante l'ignoranza o l'errore sul contenuto del manifesto; ma secondo cui quest'errore non può scusare quando, come nella specie, tragga origine dall'ignoranza di un dovere dello stato militare. In altri termini, non è decisivo che il Cuomo abbia ignorato che il manifesto stabiliva il 10 novembre 1992 come data di presentazione, ma piuttosto che la mancata lettura del medesimo da parte della recluta sia stata conseguenza di un'inammissibile ignoranza del dovere dello stato militare, e più precisamente dall'efficacia costitutiva del manifesto in relazione all'obbligo di presentazione per il servizio di ferma.

Ora, da un lato, l'intransigenza dell'art. 39 appare in contraddizione (come la Corte già ha riconosciuto per l'art. 5 c.p.) con il principio della personalità della responsabilità penale; dall'altro, essendo già intervenuta la modificazione dell'art. 5 nel senso di dare rilievo scusante all'ignoranza incolpevole, non si vede ragione per cui, trattandosi pur sempre di materia penale, questa statuizione non debba essere estesa all'art. 39.

In un precedente giudizio dinanzi alla Corte, all'avvocatura dello Stato è parso che sia la fundamentalità del dovere militare a giustificare la deroga che l'art. 39 apporta ai comuni principi in tema di responsabilità penale. Ma questo tribunale, pur convinto dell'importanza di tale obbligo, non ritiene che se ne possa desumere la necessità di pronunciare condanna penale nei confronti di cittadini incolpevoli. Se mai, potrebbe l'amministrazione militare trarre le direttive di una maggiore chiarezza nelle informazioni alle reclute, ad esempio con apposita «avvertenza» sul foglio di congedo illimitato provvisorio.

Questo tribunale, in definitiva, ancora una volta in presenza di una fattispecie cui dovrebbe applicarsi, secondo la cennata interpretazione, l'art. 39 del c.p.m.p., solleva questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, con riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 5 c.p., in relazione agli artt. 27 e 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova addì, 21 dicembre 1993

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

Depositata in cancelleria, addì 22 dicembre 1993.

Il cancelliere militare: DARIO

162

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Mayor Radames*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 10 gennaio 1994 dal difensore di Mayor Radames, nato a Maggiora il 4 maggio 1953 (imp. n. 23), imputato: 13) sequestro in danno di Colombo Pierantonio, dicembre 1982; 14) sequestro in danno di Scopettuolo Paolo, gennaio 1983 (per i reati n. 15 e n. 16, — associazione per delinquere e di stampo mafioso — il mandato *de quo* non rinnova la contestazione già effettuata col mandato n. 32/87 del 2 giugno 1987, allegato n. 1) di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-*ter*, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della udienza del 24 gennaio 1994, decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-*bis* del c.p.p.;

OSSE R V A

Il procedimento penale n. 20/87 r.g. nel cui ambito è stato emesso il mandato di cattura impugnato, prosegue con le norme del codice anteriormente vigente, ai sensi dell'art. 242, primo comma, lett. *c*), disp. trans.

Ritiene la giurisprudenza, e il collegio non dubita della correttezza di tale interpretazione, che nei procedimenti che proseguono con le norme del codice abrogato, tali norme si applicano anche ai procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, ai sensi dell'art. 250 delle disposizioni transitorie d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, le disposizioni del nuovo codice ivi richiamate derogano alla precedente disciplina solo per la parte richiamata, e dunque solo per ciò che concerne i presupposti «sostanziali» della custodia cautelare (cfr. Cass. sez. II, 25 gennaio 1990, Hernandez, in Cass. pen. 1990, II, p. 98, n. 44); analogamente, l'art. 245 disp. trans. non comprende l'art. 309 tra le norme di immediata vigenza anche nei procedimenti che proseguono col codice del 1930.

La richiesta di riesame di cui in epigrafe, va, in conclusione, esaminata con le forme degli artt. 263-*bis* e *ter* del c.p.p. 1930, ovvero con l'intervento meramente facoltativo del difensore alla camera di consiglio, e, soprattutto, senza il previo deposito degli atti sui quali la misura coercitiva (*rectius* il mandato di cattura) si fonda, in cancelleria, a disposizione delle parti. Nel sistema previgente, infatti, alla assoluta segretezza degli atti istruttori non poteva derogarsi se non nei casi espressamente consentiti e poiché gli artt. 263-*bis* e *ter* non prevedevano il previo deposito degli atti, il deposito non poteva che ritenersi vietato, (cfr. Cass. sez. I, 28 febbraio 1983, Ferreri).

Va, dunque, preliminarmente esaminata, d'ufficio, l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 245 e 250 delle disposizioni di attuazione del vigente c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del c.p.p. 1988 (per il quale va dato avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore d'ufficio dell'imputato che non ne abbia uno, ex art. 127 del c.p.p., col deposito degli atti, in cancelleria, a disposizione delle parti, fino al giorno dell'udienza), nei procedimenti che proseguono col codice abrogato.

Il tribunale ritiene tale questione, sollevata dalla difesa nei procedimenti di riesame dei coimputati Moretti, Suffrè, Burotti, La Rosa Vincenzo, Marzari e Ceccagnoli, rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione.

È evidente che la procedura degli artt. 263-*bis* e *ter* c.p.p. abrogato viola il diritto di difesa, che deve essere effettivo e non meramente formale, laddove prevedono; sì, la partecipazione del difensore, ma impediscono l'effettivo esercizio, ovvero il diritto di difendersi confutando ciò che si conosce e provando il contrario di ciò che si conosce.

La distinzione, poi, che si viene a creare tra imputati, sottoposti a misura cautelare in data successiva all'entrata in vigore del codice, per i quali i procedimenti di riesame sono regolati appunto, dal codice vigente (nel principio del pieno contraddittorio tra le parti) e quelli per i quali il procedimento di riesame è regolato con il rito previgente, (quando il contraddittorio, attesa la segretezza degli atti, è meramente formale), è irragionevole e crea ingiustificate disparità di trattamento.

Sia perché è dovuta al solo dato occasionale dell'inserimento della misura in un procedimento pendente con le norme del «vecchio» rito, per ragioni di connessione, per di più in regime di *provogatio* asseritamente eccezionale, ma di fatto soggetta a reiterate proroghe, l'ultima delle quali con scadenza al 31 dicembre 1994, sia perché, avendo l'art. 250 delle disp. trans. resi immediatamente applicabili le norme del nuovo rito che prevedono le condizioni e i casi in cui possono applicarsi le misure, non v'è ragione che il procedimento di riesame continui, invece, ad essere disciplinato dalla normativa precedente.

inoltre, la conservazione della disciplina degli artt. 263-*bis* e *ter* del c.p.p. 1930, appare incostituzionale anche in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Come ha insegnato, infatti, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 68, «il completo silenzio dell'art. 6 della legge delega, quanto a principi e criteri direttivi non può intendersi ... alla stregua di una indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come raccordare» gli istituti già esistenti alle norme del nuovo codice: «tale silenzio — prosegue la Corte costituzionale — va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed ai criteri di cui all'art. 2 della legge delega, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice è stato costruito».

Nel caso di specie, il legislatore delegato nell'emanare le disposizioni transitorie, nel silenzio della legge delega, ha previsto la sopravvivenza di norme abrogate, gli artt. 263-*bis* e *ter*, incompatibili coi principi regolatori del nuovo codice che ha sancito, nell'art. 309, il pieno contraddittorio tra le parti, anche nel procedimento di riesame.

La questione è rilevante, poiché il tribunale si trova a decidere in camera di consiglio, senza che sia stato dato avviso al difensore d'ufficio, se l'imputato non ne avesse nominato uno, e, soprattutto, senza che gli atti siano stati depositati in cancelleria, a disposizione delle parti, ovvero della difesa, che, volendo, avrebbe potuto esaminarli. L'accoglimento della questione di costituzionalità consentirebbe di fissare la nuova udienza in camera di consiglio, per l'esame, nel merito, dei ricorsi, con le forme dell'art. 309 del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309, del vigente c.p.p. nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;

Sospende il procedimento di riesame, fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità;

Ordina la trasmissione degli atti, alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione alle parti del procedimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Venezia, addì 26 gennaio 1994

Il presidente: SALVARANI

Il giudice relatore: GALASSO

N. 163

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Santoro Antonio*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 21 gennaio 1994 da Santoro Antonio, nato a Orta Nova il 6 novembre 1934 (imp. n. 37), imputato: 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982; 16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nella predetta udienza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 162/1994).

94C0319

N. 164

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Bosetti Giuseppe*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 19 gennaio 1994 da Bosetti Giuseppe, nato a Chiari il 26 agosto 1939 (imp. n. 3), imputato: 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982; 16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 162/1994).

94C0320

N. 165

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Vitale Vincenzo ed altro*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 15 gennaio 1994 dal difensore di Vitale Vincenzo, nato a Napoli il 6 agosto 1952 (imp. n. 42); Grosso Genaro, nato a Napoli il 4 dicembre 1947 (imp. n. 17), imputati: 12) sequestro in danno di Caldora Armando, aprile 1982; 13) sequestro in danno di Colombo Pierantonio, dicembre 1982; 14) sequestro in danno di Scoppettuolo Paolo, gennaio 1983; 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982; 16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 162/1994).

94C0321

N. 166

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Mayer Giuseppe*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

II. TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata da Mayer Giuseppe, nato a Marcon il 2 novembre 1949 (imp. n. 24) imputato: 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982; 16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.:

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 162/1994).

94C0322

N. 167

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Prina Walter*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

II. TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 12 gennaio 1994 da Prina Walter, nato a Crema il 4 marzo 1946 (imp. n. 34), imputato: 4) sequestro in danno di Ernesto Devoti, novembre 1976; 5-6) sequestro e rapina in danno di Rossi Luigi, dicembre 1977; 7) tentato sequestro in danno di Mauri Dante, gennaio 1978; 8) sequestro in danno di Fagioli Giovanni, febbraio 1978; 9) sequestro in danno di Gnutti Enrico, gennaio 1979; 12) sequestro in danno di Caldora Armando, aprile 1982; (per i reati n. 15 e n. 16, — associazione per delinquere e di stampo mafioso — il mandato *de quo* non rinnova la contestazione già effettuata col mandato n. 32/87 del 2 giugno 1987, allegato n. 1) di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

OSSERVA

Preliminarmente ad ogni altra, va *ex officio* esaminata la questione d'incostituzionalità degli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie del vigente c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del c.p.p. 1988 nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriori vigenti, com'è il caso del procedimento penale cui si riferisce il m.c. n. 1/93 ind. ata 23 dicembre 1993.

Tale questione è stata sollevata dalla difesa nei giudizi di riesame riguardanti i coimputati Moretti Gigino, Sullrè Olivo, Borolti Alfonso, Ceccagnoli Italo, La Rosa Vincenzo e Marzari Lorenzo.

Il tribunale ritiene, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di dover sollevare d'ufficio tale questione anche nell'ambito del presente giudizio di riesame, in quanto questione di illegittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma e 76 della Carta costituzionale.

Com'è noto, dalla giurisprudenza della suprema corte di cassazione emerge, come assolutamente prevalente, l'indirizzo secondo il quale, nei procedimenti che proseguono ai sensi dell'art. 241 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il previgente codice di rito è applicabile anche alla trattazione dei giudizi incidentali riguardanti le impugnazioni proposte contro provvedimenti cautelari in materia di libertà personale. Tale orientamento, cui anche questo Tribunale ritiene di dover aderire, sostiene infatti che, nei procedimenti destinati a proseguire secondo l'abrogato codice di rito, la materia delle misure cautelari risulta disciplinata dalle norme del nuovo codice limitatamente agli aspetti «sostanziali di dette misure e, vale a dire, all'adozione, al mantenimento, alla modificazione od al ripristino dei provvedimenti di cautela. Il regime delle impugnazioni aventi ad oggetto provvedimenti cautelari continua invece ad essere regolato dalla disciplina dettata dagli artt. 263 e seguenti del codice di procedura penale nel 1930, in quanto la normativa transitoria non richiama le disposizioni contenute nel libro VI (artt. 309 e 310) del vigente codice di rito (vendansi sez. I, 20 dicembre 1990, Puccia; sez. II, 25 gennaio 1990, Hernandez; sez. VI, 20 marzo 1991, Marsalone; sez. I, 21 maggio 1992, Cappellaro ed altro, n. 1829 e 21 maggio 1992, Riezzo, n. 1899; sez. I, 21 luglio 1992 Dalena ed altro; sez. I, 23 febbraio 1993, Di Matteo).

La mancata estensione ai procedimenti di «vecchio rito» della disciplina sulle impugnazioni delle misure cautelari, prevista dal codice del 1988, comporta inevitabilmente che, a seconda del rito adottato, il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) venga regolato in maniera fortemente e radicalmente differenziata, pur trattandosi sempre di procedimenti comunque immediatamente incidenti sull'inalienabile diritto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione).

Invero e in primo luogo, nell'ambito del nuovo rito, in seguito alla presentazione dell'istanza di riesame, ai difensori degli indagati, in base all'art. 309, ottavo comma del c.p.p. 1988, è assicurato il diritto di avere conoscenza, e quindi di fare copia, degli atti indicati dal p.m. per ottenere dal g.i.p., l'adozione della misura. Eguale diritto non sussiste invece nell'ambito dei procedimenti di vecchio rito, nei quali, al fine di non violare il vincolo del segreto istruttorio, è assolutamente vietato alle difese di conoscere e copiare gli atti posti a fondamento della decisione del g.i. (vedasi in tal senso cass., sez. I, 28 febbraio 1983, Ferreri).

In proposito, va osservato che la conoscibilità degli atti è presupposto indispensabile per l'instaurazione di un effettivo contraddittorio. Invero, solo conoscendo gli atti posti a fondamento della misura, la difesa è in grado di confutare la sussistenza, nel caso di specie, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ne consegue che, nei procedimenti di vecchio rito, ove tale conoscibilità è preclusa, si assiste ad un grave affievolimento del diritto di difesa, la cui effettività risulta del tutto compromessa proprio in ragione del mancato riconoscimento ai difensori della facoltà di visionare gli atti istruttori e di farne copia.

Pertanto, la normativa transitoria, non contemplando l'estensione al vecchio rito del regime delle impugnazioni cautelari previsto dal nuovo, ingenera una grave ed irragionevole disparità di trattamento tra soggetti sottoposti, nella stessa data, a provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale. Taluni di questi vengono, infatti, privati del

diritto di effettivamente interloquire sui presupposti di legittimità e di merito della misura cautelare, in conseguenza del meramente accidentale inserimento della misura cautelare nell'ambito di uno dei procedimenti istruttori di vecchio rito, che attualmente proseguono in virtù della nota serie di reiterate proroghe.

La menzionata normativa transitoria realizza così una situazione di irragionevole disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede che sia integralmente applicabile al giudizio di riesame *de quo* la procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. Invero, appare irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria la mancata applicazione al procedimento incidentale di vecchio rito delle previsioni di cui ai commi ottavo (diritto di conoscenza degli atti posti a fondamento della misura che devono restare depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza fissata a seguito della mera istanza di riesame e pur in assenza di un'esplicita e specifica richiesta) e nono (diritto di difendersi confutando ciò che si conosce e provando il contrario di ciò che si conosce) dell'art. 309 del c.p.p. Con riferimento alla previsione di cui all'ottavo comma, va invero precisato che, una volta ritenuta ingiustificata la mancata previsione relativa alla conoscibilità degli atti, deve conseguentemente concludersi per la non giustificabilità della mancata applicazione al giudizio di riesame, instaurato nel procedimento di vecchio rito, della previsione relativa alla fissazione dell'udienza di discussione pur in assenza di una specifica richiesta a riguardo da parte dell'istante. Invero, nel sistema dell'art. 309 del c.p.p., la data dell'udienza, costituendo il termine finale della permanenza degli atti in cancelleria a disposizione dei difensori, rappresenta il momento culminante per l'esercizio, da parte della difesa, del diritto di effettivamente interloquire sulla misura cautelare. In tale udienza, la difesa è realmente posta in grado di pienamente confutare i presupposti della misura, proprio perché trattasi di udienza preceduta dalla concreta possibilità di conoscere gli atti. Diversamente nell'ambito dell'udienza facoltativa di cui all'art. 263-ter, penultimo comma del c.p.p. 1930, alla difesa è consentita una mera illustrazione dell'istanza di riesame, peraltro proposta (ed eventualmente motivata) nell'ignoranza degli atti posti a fondamento della misura.

Ancora, la conservazione della disciplina procedurale del riesame siccome regolata dal codice previgente appare manifestamente incostituzionale anche in relazione all'art. 76 della Costituzione, laddove la norma di cui all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 non stabilisce principi e criteri direttivi particolari per l'emanazione delle norme transitorie; come ha insegnato, infatti, la stessa Corte costituzionale con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 68, «il completo silenzio dell'art. 6 della legge-delega quanto a principi e criteri direttivi non può intendersi ... alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come ricordarsi gli istituti già esistenti alle norme del nuovo codice: tale silenzio — prosegue la Corte costituzionale — va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed ai criteri di cui all'art. 2 — della legge-delega. nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice è stato costruito. La finalità dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sia proprio nel non escludere possibili sopravvenienze normative, purché coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge».

Nel caso di specie, invece, le norme transitorie lasciano sopravvivere un procedimento incidentale regolato dai principi incompatibili con la tutela sostanziale del diritto alla difesa, così come regolato dal codice vigente.

L'esame di ogni altra questione, coinvolgendo il diritto delle parti ricorrenti all'esame degli atti depositati, richiede necessariamente la risoluzione della prospettata questione.

Appare, infatti, palese, nel caso in esame, la rilevanza della questione sollevata: le norme sospettate di incostituzionalità individuano invero la procedura da seguirsi nel procedimento incidentale attualmente pendente dinanzi a questo tribunale, dimodoché la definizione dello stesso implica necessariamente l'applicazione delle norme medesime. L'eventuale accoglimento della sollevata questione comporterebbe dunque concrete e relevantissime conseguenze sull'ulteriore corso del presente procedimento giacché imporrebbe al tribunale di fissare una data per l'udienza di discussione: sino a tale data dovrebbe essere poi consentito ai difensori di visionare ed estrarre copia degli atti trasmessi dall'inquirente, dei quali dovrebbe essere disposto, allo scopo, il deposito presso la cancelleria di questo giudice.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309, del vigente c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale:

Dispone la sospensione del procedimento di riesame fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, alla parte ricorrente ed ai suoi difensori, nonché per la comunicazione della stessa al presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Venezia, addì 26 gennaio 1994

Il presidente: SALVARANI

Il giudice relatore: SANTORO

94C0323

N. 168

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Scravaglieri Giuseppe*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 17 gennaio 1994 da Scravaglieri Giuseppe, nato a Catenanuova il 5 novembre 1947, (imp. n. 38), imputato: 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982; 16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986 (il reato n. 4 non è contestato: l'imputato viene indicato per completezza) di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Rog. ord. n. 167/1994).

94C0324

N. 169

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di La Rosa Vincenzo*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 12 gennaio 1994 da La Rosa Vincenzo, nato a Cittanova il 17 giugno 1950, (imp. n. 22), imputato:

- 1) sequestro in danno di Antonini Ivo, maggio 1975;
- 2) sequestro in danno di Lovati Cottini Gianfranco, agosto 1975;
- 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982;

16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; di riesame del mandato di cattura n. 1/93, (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993, atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nella predetta udienza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

OSSERVA

In via preliminare ad ogni altra questione, dev'essere esaminata l'eccezione d'incostituzionalità degli artt. 245 e 250 delle disposizioni di attuazione del vigente c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del c.p.p./1988 nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, com'è il caso del p.p. al quale il m.c. n. 1/93 si riferisce.

La questione è stata sollevata dalla difesa in relazione al diniego di rilascio di copia degli atti in deposito, trasmessi dal giudice istruttore a questo tribunale per la risoluzione dell'istanza di riesame, diniego disposto dal presidente della sezione ai sensi degli artt. 263-bis e 263-ter del c.p.p. previgente.

La difesa, nel riconoscere espressamente la correttezza formale di tale diniego in relazione al sistema procedurale previgente, che non ha mai preveduto il deposito degli atti processuali posti a fondamento della motivazione del mandato di cattura, ha ritenuto di censurare, sotto il profilo della ragionevolezza, la distinzione che si viene a creare tra i procedimenti di riesame regolati dal codice vigente nel pieno contraddittorio tra le parti sotto il profilo della conoscibilità degli atti e quelli che proseguono con il rito previgente, nei quali tale contraddittorio è radicalmente vietato dalle conclusioni del sistema inquisitorio e della relativa segretezza degli atti.

Il tribunale ritiene tale questione rilevante e non manifestamente infondata, in relazione alla effettiva sussistenza di un simile regime differenziato della procedura di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, riconosciuta formalmente anche dalla giurisprudenza già formatasi sul punto da parte della Corte regolatrice, secondo cui, nei procedimenti che proseguono ai sensi dell'art. 241 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il codice di rito abrogato è applicabile anche alla trattazione dei procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti inerenti la libertà personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto, le disposizioni del nuovo codice ivi richiamate derogano alla precedente disciplina esclusivamente per ciò che concerne i presupposti «sostanziali» della custodia cautelare (cfr.: Cass., Sez. II, 25 gennaio 1990, Hernandez, in: «Cass. pen.», 1990, II, p. 98, n. 44): in questo modo appare manifestamente come la tutela sostanziale del diritto inalienabile alla libertà personale venga disciplinata con forme radicalmente differenziate a seconda del rito adottato, laddove nel nuovo i Difensori hanno diritto alla piena conoscenza di tutti gli atti utilizzati dal p.m. per ottenere dal g.i.p. l'adozione della misura, mentre nel previgente, ai fini della tutela sostanziale del medesimo diritto, il diritto alla conoscenza degli

atti posti alla base della decisione del g.i. è radicalmente escluso, anzi vietato, per non ledere i rigorosi limiti del segreto istruttorio (cfr. cass., sez. I, 28 febbraio 1983, Ferreri, sulla stessa in conoscibilità delle memorie presentate dalle parti).

Se ne trae il convincimento che, in tema di tutela sostanziale del diritto alla libertà personale, parte essenziale dell'esplicazione del diritto alla difesa, sussista una profonda ed irragionevole differenza di trattamento, in relazione all'impossibilità di instaurare una efficace pienezza del contraddittorio nel riesame regolato dal rito previgente, sulla base della sola accidentale occasione d'inserimento di una misura restrittiva nell'ambito di un p.p. precedente in istruttoria col «vecchio» rito, per di più in regime di *prorogatio* asseritamente eccezionale, ma di fatto soggetta a reiterate proroghe, l'ultima delle quali con scadenza al 31 dicembre 1994.

Al cospetto, infatti, del principio contenuto nell'art. 24, secondo comma della Costituzione, l'effettività del diritto alla difesa è certamente indice della sua sussistenza, cosicché la riduzione del medesimo entro confini di pura forma, già oggetto di critiche nell'ambito del previgente sistema processuale, peraltro omogeneo, diventa intollerabile laddove tale limitazione coesista in parallelo con un diverso sistema di piena e sostanziale tutela del contraddittorio nell'ambito del nuovo vigente: per il che sussistono evidenti rilievi d'incostituzionalità anche sotto il profilo della norma di cui all'art. 3 della Costituzione.

In particolare, appare irragionevole e discriminatorio, al di là della sussistenza di una specifica richiesta di ottenere visione degli atti, che non siano applicabili al procedimento di riesame *de quo* le previsioni di cui ai commi 8 (diritto di conoscenza degli atti depositati in cancelleria) e 9 (diritto di difendersi confutando ciò che si conosce e provando il contrario di ciò che si conosce) del vigente art. 309 del c.p.p.

Inoltre, la conservazione della disciplina procedurale del riesame siccome regolata dal codice previgente appare manifestamente incostituzionale anche in relazione all'art. 76 della Costituzione, laddove la norma di cui all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 non stabilisce principi e criteri direttivi particolari per l'emanazione delle norme transitorie: come ha insegnato, infatti, la stessa Corte costituzionale con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 68, «il completo silenzio dell'art. 6 della legge-delega quanto a principi e criteri direttivi non può intendersi alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come ricordare» gli istituti già esistenti alle norme del nuovo codice «tale silenzio — prosegue la Corte costituzionale — va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed ai criteri di cui all'art. 2, della legge-delega, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice è stato costruito. La finalità dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere possibili sopravvivenze normative, purché coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge».

Nel caso di specie, invece, le norme transitorie lasciano sopravvivere un procedimento incidentale regolato da principi incompatibili con la tutela sostanziale del diritto alla difesa, così come regolato dal codice vigente.

L'esame di ogni altra questione, coinvolgendo il diritto delle parti ricorrenti all'esame degli atti depositati, richiede necessariamente la risoluzione della prospettata questione.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del vigente c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento di riesame fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità;

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, alla parte ricorrente ed ai suoi difensori, nonché per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Venezia, addì 24 gennaio 1994

Il presidente: SALVARANI

Il giudice relatore: MARINI

170

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Suffrè Olivo*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 17 marzo 1994 da Suffrè Olivo, nato a Susegana il 17 marzo 1940, (imp. n. 39), imputato:

8) sequestro in danno di Fagioli Giovanni, febbraio 1978;

11) tentato sequestro in danno di Gandellini Umberto, gennaio 1981; (per i reati n. 15 e n. 16 --- associazione per delinquere e di stampo mafioso --- il mandato *de quo* non rinnova la contestazione già effettuata col mandato n. 32/1987 del 2 giugno 1987, allegato n. 1) di riesame del mandato di cattura n. 1/1993, (n. 20/1987 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.:

A scioglimento della riserva formulata nella predetta udienza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.:

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 169/1994).

94C0326

n. 171

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia
nel procedimento di riesame nei confronti di Marzari Lorenzo*

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

II. TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 18 gennaio 1994 da Marzari Lorenzo, nato a Rovigo il 14 ottobre 1940, (imp. n. 25), imputato:

8) sequestro in danno di Gnutti Enrico, gennaio 1979;

10) sequestro in danno di Vaccari Lucio, giugno 1979;

12) sequestro in danno di Caldora Armando, aprile 1982;

13) sequestro in danno di Colombo Pierantonio, dicembre 1982 (per i reati n. 15 e n. 16, — associazione per delinquere e di stampo mafioso — il mandato *de quo* non rinnova la contestazione già effettuata col mandato n. 34/90 del 6 ottobre 1990, nemmeno allegato) di riesame del mandato di cattura n. 1/1993, (n. 20/1987 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-*ter.* sesto comma, del c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nella predetta udienza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-*bis* del c.p.p.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 169/1994).

94C0327

N. 172

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia nel procedimento di riesame nei confronti di Burotti Alfonso

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991).

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 6).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata il 18 gennaio 1994 da Burotti Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 10 aprile 1953, (imp. n. 4), imputato:

5-6) sequestro e rapina in danno di Rossi Luigi, dicembre 1977;

8) sequestro in danno di Fagioli Giovanni, febbraio 1978;

10) sequestro in danno di Vaccari Lucio, giugno 1979;

15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982;

16) associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986; (il reato n. 11 non è contestato: l'imputato viene indicato per completezza) di riesame del mandato di cattura n. 1/1993, (n. 20/1987 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-*ter.* sesto comma, del c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nella predetta udienza del 24 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-*bis* del c.p.p.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 169/1994).

94C0328

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti** Libreria PIROLA MAGGIOLI di Da Luca Via A. Heero, 21
- ◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146 Libreria dell'UNIVERSITÀ di Lidia Conacchè Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA** Cartoleriana Eredi Diana MONTEMURRO NICOLA Via delle Beccarie, 89
- ◇ **POTENZA** Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Sante
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria) Libreria BAFIONE PASQUALE Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria PIROLA MAGGIOLI di Fioresi E. Via Buzzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Caltanissetta) Rivendita generi Monopoli LEOPOLDO NICO Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno) Libreria AMATO ANTONIO Via dei Gori, 4
- ◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO** Libreria MASONE NICOLA Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno) Libreria RONDRELLA Corso Umberto I, 230
- ◇ **FORO D'ISCHIA** (Napoli) Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno) Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO** Libreria ATHENA S.a.s. Piazza S. Francesco, 86

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara) C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l. Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54 Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 21F
- ◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- ◇ **Piacenza** Tip. DEL MAIHO Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA** Cartoleriana MODERNA - S.c. e r.l. Via Farini, 104
- ◇ **RIMINI** (Forlì) Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgio Farina Via XXII Giugno, 3

FRUIUL-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza 30 Settembre
- ◇ **TRIESTE** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 8/F Libreria TERGESTE S.a.s. Piazza della Borsa, 15

◇ UDINE

- Cartoleriana UNIVERSITAS Via Frezzuola, 19 Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13 Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina) Ed. BATTAGLIA GIORGIA Via dello Stato, 25/30
- ◇ **FROSINONE** Cartoleriana L.E. MUSF Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Stato, 25/30
- ◇ **LAVIDIO** (Roma) Edicola di CIANFANELLI A. & C. Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA** Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124 L.E.G. - Libreria Economico Giuridico Via Santa Maria Maggiore, 121 Cartoleriana ONDRATI AUGUSTO Via Raffaele Garofalo, 33 Libreria GABRIELLI MARIA GRAZIA c/o Chiostro Pietrara di Roma Piazzette Cicolo
- ◇ **SORA** (Frosinone) Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Cicerone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma) Cartoleriana MANNELLI via Rosaria Sabatini Viale Manneli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo) Cartoleriana MANCINI DUILIO Viale Trieste
- ◇ Libreria "AR" di Massi Rossane e C. Palazzo Uffici Finanziari Località Pietrara

LIGURIA

- ◇ **LIBERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA** Libreria CENTRALE Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA** Libreria IL LEGGIO Via Moncalerio, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano) Cartoleriana GRAN PARADISO Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO** Libreria LOMENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA - Via Trieste, 13
- ◇ **DOMO** Libreria NANI Via Caroli, 14
- ◇ **CREMONA** Libreria DEL CONVEGNO Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA** Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c. Corso Umberto I, 32
- ◇ **PARMA** GARZANTI Libreria internazionale Palazzo Università Libreria TICUM Corso Mazzini, 21C
- ◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Camli, 14
- ◇ **VARESE** Libreria PIROLA Via Alzetti, 8 Libreria PONTIGGIA e C. Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23 Libreria PROPRI Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA** Libreria SANTUCCI ROSINA Piazza Annessione, 1 Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO** LA TECNOGRAFICA Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI È M. Via Capriano, 42-44
- ◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122 Libreria SOFFI Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo) Casa Editrice ICAP Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI** Libreria BORELLI TRE RE Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli) Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6
- ◇ **CUCCA** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Moine di Piast, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari) JOLLY CAST di Lorusso A. & C. Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI** Libreria FRATELLI LATERZA Via Crispano, 16
- ◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittorio, 4
- ◇ **CORATO** (Bari) Libreria GIUSEPPE GALISE Piazza G. Matteotti, 3
- ◇ **FOGGIA** Libreria PATERNO Piazza Via Dante, 21
- ◇ **LECCE** Libreria MRELLA di Lecce Spazio Vivo Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia) IL PAPIRO - Rivendita giornali Corso Manfredi, 106
- ◇ **TARANTO** Libreria LOMENZELLI Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari) Libreria LOBBANO Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI** Libreria DESSI Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO** Libreria DELLE PROFESSIONI Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO** Libreria SAVONA GIUSEPPE Via S. Maria, 10
- ◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA** ENRICO ARIA Ripresentazione edizioni Via V. Emanuele, 82
- ◇ **LIBERIA** GARGIULO Via F. Rosi, 56/58
- ◇ **MARIGLIANO** Libreria LA PAGLIA Via Etna, 353/355

◇ ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- ◇ **PAVARA** (Agrigento) Cartoleriana ALIOTO ANTONINO Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA** Libreria PIROLA Corso Cavour, 47
- ◇ **SIRACUSA** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 20/74 Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3 Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **TAORMINA** Libreria E. Giglio Via IV Novembre, 39
- ◇ **TRAPANI** Libreria CASA DEL IRRO Via Madonna, 22
- ◇ **TRAPANI** Libreria LO BUE Via Cassio Collese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE** Libreria MARZUCCO Via Monte Martini, 22/R
- ◇ **GROSSETO** Libreria SPONORELLI Corso Duca, 9
- ◇ **LIVORNO** Libreria AMEDEO NUOVA di Quinci Irma & C. S.n.c. Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LIVORNO** Editrice BARONI Piazza A. Rossi s.a.s. Via S. Paolo, 45/47
- ◇ **MONTECATINI** Libreria Prof. M. SESTANTE Via Montecatini, 9
- ◇ **MASSA** MISTEBIONE LIBRERIE Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macellai, 37
- ◇ **PIZZI** Libreria TICCI Via della Terme, 57

◇ TRENTO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

◇ UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia) Libreria LUNA di Varri e Bibi a.n.c. Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI** Libreria ALTIEROCCA Corso Tacito, 28

◇ VENETO

- ◇ **PADOVA** Libreria DRAGHI - RANDI Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI San Marco 474/43 Calle dei Fabii
- ◇ **VERONA** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21 Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Eltruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie Indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	65.000
- semestrale	L. 195.500	- semestrale	45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	65.500	- annuale	L. 199.500
- semestrale	48.000	- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 682.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine caduna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 9 4 *

L. 5.200